



**PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE  
OPERAZIONI CON SOGGETTI  
IN CONFLITTO DI INTERESSE**

**ai sensi**

**del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivi  
aggiornamenti**

*(Operazioni con Parti Correlate)*

**della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006  
*(Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati)***

**dell'art. 136 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**

*(Obbligazioni degli Esponenti Bancari)*

**Luglio 2018**

*(vers. 31/07/2018)*

## INDICE

<b>SEZIONE II.....</b>	<b>9</b>
<b>CONTESTO NORMATIVO, ORGANI DI GOVERNANCE E PRESIDI ORGANIZZATIVI .....</b>	<b>9</b>
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	10
2. CONTESTO NORMATIVO .....	10
2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	10
2.2 ADOZIONE DELLE PROCEDURE FINECOBANK PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE 11	
3. ORGANI DI GOVERNANCE E PRESIDI ORGANIZZATIVI .....	12
3.1 ORGANI DI GOVERNANCE.....	12
3.2 PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	16
<b>SEZIONE II.....</b>	<b>23</b>
<b>MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI.....</b>	<b>23</b>
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA) .....	24
1. IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PERIMETRO UNICO.....	24
1.1 PERIMETRO UNICO .....	24
1.1.2 Perimetro Unicredit .....	25
1.1.3 Perimetro delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, e degli altri emittenti quotati controllati da UniCredit .....	27
1.2 PERIMETRO FINECOBANK .....	27
1.3 RACCOLTA, MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERIMETRO FINECOBANK .....	30
1.4 COINTESTAZIONI .....	31
2. OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO .....	31
2.1 CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI .....	31
2.2 CASI DI ESCLUSIONE .....	32
2.2.1 Operazioni "Ordinarie" ed "Esigue" .....	33
2.3 MACROCLASSI DI RIFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI INDIVIDUATE .....	36
2.3.1 Rapporto Continuativo Bancario e altre Operazioni per cui non sia preventivamente determinato il Controllore (A) .....	36
2.3.2 Operazioni di Acquisizione e Cessione di partecipazioni/attività/rami d'azienda (B).....	37
2.3.3 Operazioni cui si applica solo l'Indice del Controllore (C) .....	37
3. RILEVANZA DELLE OPERAZIONI .....	39
3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	39
3.2 DELIBERE QUADRO .....	40
4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI CONCLUSE CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO .....	40
4.1 GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI NATURA CREDITIZIA .....	45
5. PROCEDURE DELIBERATIVE .....	46
5.1 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	46
5.2 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA NON ORDINARIE .....	47
5.3 OPERAZIONI CHE RICADONO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB .....	47
5.4 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CALCOLO DEL CUMULO .....	48
5.5 CONTROLLI SUL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO.....	49
6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI SULLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO .....	49
6.1 PRESIDIO FINECOBANK .....	49
6.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK .....	50
6.3 COMITATO RISCHI E PARTI CORRELATE .....	50
6.4 FUNZIONE COMPLIANCE .....	51
6.5 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL CHIEF FINANCIAL OFFICER .....	51
6.6 PRESIDIO UNICO DI CAPOGRUPPO .....	51
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA) .....	52

7.	OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB .....	52
7.1	INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	52
7.2	INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....	53
7.3	INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MAGGIORE RILEVANZA, CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O <i>STANDARD</i> .....	53
7.4	INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MINORE RILEVANZA, CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O <i>STANDARD</i> .....	54
8.	INFORMATIVA ESTERNA E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI .....	55
9.	INFORMATIVA DI BILANCIO .....	56
10.	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA VERSO SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA DISCIPLINA BANCAD'ITALIA .....	57
10.1	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI .....	57
10.2	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI.....	58
11.	POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	59
	<b>SEZIONE III.....</b>	<b>60</b>
	<b>OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ART. 136 DEL TUB .....</b>	<b>60</b>
	PREMESSA .....	61
1.	PERIMETRO DEGLI ESPONENTI BANCARI.....	61
2.	RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE COMUNICAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI .....	62
3.	ATTI E FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 DEL TUB.....	62
4.	ATTI NON RICONDUCIBILI ALLA PREVISIONE NORMATIVA .....	63
5.	OBBLIGAZIONI CONTRATTE INDIRETTAMENTE MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE .....	63
6.	PROCEDURA DELIBERATIVA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE .....	63
7.	PROCEDURA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE SE L'ESPONENTE BANCARIO È ANCHE PARTE CORRELATA E/O SOGGETTO COLLEGATO.....	64
	ALLEGATO "A" .....	65
	ADDENDUM "A1" .....	70

<b>DEFINIZIONI</b>	
Nel contesto delle presenti Procedure, ove non diversamente specificato, si intendono comunemente valide sia per la Disciplina Banca d'Italia che per il Regolamento Consob le seguenti definizioni.	
<b>Amministratori Indipendenti:</b>	gli Amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'art. 16, comma 2, del Regolamento Mercati.
<b>Attività di Rischio:</b>	le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 della Circolare Banca d'Italia, nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991, Sezione 5).
<b>Circolare Banca d'Italia:</b>	la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (recante le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") e successivi aggiornamenti.
<b>Codice civile:</b>	il Codice civile approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche.
<b>Codice di Autodisciplina:</b>	il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
<b>Collegio Sindacale:</b>	il Collegio Sindacale di FinecoBank.
<b>Comitato Rischi e Parti Correlate o anche il Comitato:</b>	il Comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in conformità agli artt. 4 e 7 del Codice di Autodisciplina.
<b>Consiglio di Amministrazione:</b>	il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank.
<b>Consob:</b>	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
<b>Controllate:</b>	le società, italiane ed estere, controllate direttamente e/o indirettamente da FinecoBank, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del TUB, appartenenti o non al Gruppo Bancario.
<b>Disciplina Banca d'Italia:</b>	la disciplina sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" dettata dal titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia.
<b>Entità:</b>	le banche e le società finanziarie e strumentali, italiane ed estere, controllate da UniCredit, direttamente e indirettamente, appartenenti al Gruppo Bancario.
<b>Esponenti Bancari:</b>	i destinatari del divieto posto dall'art. 136 del TUB (i.e. chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo). In UniCredit sono gli amministratori, il direttore generale e i sindaci. In FinecoBank sono gli amministratori (ivi incluso l'amministratore delegato e direttore generale) e i sindaci.
<b>FinecoBank o Banca:</b>	FinecoBank S.p.A., società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'albo dei Gruppi bancari n. 02008, sede legale in Milano, P.zza Durante, 11, Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'ottobre, 16, Partita IVA 12962340159, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01392970404, R.E.A. numero 1598155, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.
<b>Fondi Propri:</b>	il risultato della somma dei seguenti elementi: (i) Capitale primario di classe 1 ( <i>Common Equity Tier 1 - CET 1</i> ); (ii) Capitale aggiuntivo di classe 1 ( <i>Additional Tier 1 - AT1</i> ); (iii) Capitale di classe 2 ( <i>TIER 2 - T2</i> ).
<b>Funzioni Tecniche e di Controllo:</b>	le funzioni interne di FinecoBank individuate alla Sezione II, Paragrafo 3.2.3 (b).
<b>Global Policy:</b>	la <i>Global Policy</i> per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse, tempo per tempo vigente, emanata da UniCredit e destinata alle controllate che sono tenute a recepirne il contenuto secondo gli indirizzi definiti dalla Capogruppo nella sua attività di indirizzo e coordinamento nell'interesse della stabilità del Gruppo e al fine di assicurare unitarietà di indirizzo al disegno imprenditoriale e alla complessiva operatività del medesimo e perciò di volta in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione di FinecoBank.
<b>GPR:</b>	la <i>Global Process Regulation</i> – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse, tempo per tempo vigente, emanata da UniCredit e destinata alle controllate che sono tenute a recepirne il contenuto secondo gli indirizzi definiti dalla Capogruppo nella sua attività di indirizzo e coordinamento nell'interesse della stabilità del Gruppo e al fine di assicurare unitarietà di indirizzo al disegno imprenditoriale e alla complessiva operatività del medesimo e perciò di volta in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione di FinecoBank.
<b>Gruppo o Gruppo UniCredit:</b>	UniCredit e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, dell'art. 93 del

	TUF e dell'art. 23 del TUB.
<b>Gruppo Bancario UniCredit:</b>	il gruppo costituito da UniCredit, nonché dall'insieme delle banche e delle società finanziarie e strumentali, italiane ed estere, controllate da UniCredit, direttamente e indirettamente.
<b>Intermediari Vigilati:</b>	le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane e estere, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari esteri (se vigilati) che fanno parte di un gruppo bancario aventi Fondi Propri individuali superiori al 2% dei Fondi Propri consolidati di FinecoBank.
<b>Operazioni con i componenti del Perimetro Unico:</b>	le operazioni di cui alla Sezione II, Paragrafo 2.1.
<b>Operazioni con Parti Correlate:</b>	le operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB.
<b>Operazioni con Soggetti Collegati:</b>	le operazioni con soggetti collegati ai sensi della Disciplina Banca d'Italia.
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza:</b>	le operazioni di cui alla Sezione II, Paragrafo 3.1.
<b>Operazioni di Minore Rilevanza:</b>	le operazioni che presentano parametri inferiori alla soglia che individua le Operazioni di Maggiore Rilevanza e che sono diverse dalle Operazioni Esigue.
<b>Operazioni Esigue:</b>	le operazioni di cui alla Sezione II, Paragrafo 2.2.1 (B).
<b>Operazioni Ordinarie:</b>	le operazioni di cui alla Sezione II, Paragrafo 2.2.1 (A).
<b>Owner:</b>	la struttura di FinecoBank proponente l'operazione, che ha la responsabilità di attivare il processo operativo e l'iter procedurale/deliberativo ogniqualvolta la controparte sia un componente del Perimetro Unico (Parte Correlata CONSOB e/o un Soggetto Collegato).
<b>Perimetro degli Esponenti Bancari:</b>	l'insieme dei soggetti di cui alla Sezione III, Capitolo 1.
<b>Perimetro delle altre Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario:</b>	l'insieme dei soggetti di cui alla Sezione II, Paragrafo 1.1.3.
<b>Perimetro FinecoBank:</b>	l'insieme dei soggetti di cui alla Sezione II, Paragrafo 1.2.
<b>Perimetro Unico:</b>	l'insieme del Perimetro UniCredit (in qualità di banca ed emittente quotato), delle banche e degli intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri) inclusi quelli quotati, nonché del perimetro degli emittenti italiani quotati controllati da UniCredit diversi dai precedenti, di cui alla Sezione II, Paragrafo 1.1.
<b>Perimetro UniCredit:</b>	l'insieme dei soggetti di cui alla Sezione II, Paragrafo 1.1.2.
<b>Presidio FinecoBank:</b>	il <i>Team Corporate Law &amp; Board Corporate Secretary's Office</i> .
<b>Presidio Unico:</b>	la struttura costituita nell'ambito di <i>Group Shareholding Department</i> di UniCredit con la responsabilità di coordinare a livello di Gruppo la gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.
<b>Procedure:</b>	le presenti procedure per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse adottate da FinecoBank.
<b>Referente Locale:</b>	il soggetto individuato dalle controllate, dirette e indirette, di UniCredit e dalle Controllate con funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti, rispettivamente, tra UniCredit e le sue controllate e tra FinecoBank e le Controllate in relazione all'operatività con i componenti del Perimetro Unico.
<b>Regolamento CONSOB:</b>	il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
<b>Regolamento Emittenti:</b>	il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, recante la disciplina degli emittenti.
<b>Regolamento Interno di FinecoBank:</b>	il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, tempo per tempo vigente, recante la descrizione del disegno organizzativo e il complesso delle attribuzioni e responsabilità affidate alle strutture di FinecoBank.
<b>Regolamento Mercati:</b>	il regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante la disciplina in materia di mercati.
<b>Soggetti Collegati:</b>	l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate e dai relativi Soggetti Connessi ai sensi della Disciplina Banca d'Italia.

<b>Soggetti Connessi:</b>	l'insieme dei Soggetti Connessi ai sensi della disciplina Banca d'Italia.
<b>Soggetti in conflitto di interesse:</b>	l'insieme costituito dai componenti il Perimetro Unico e dai soggetti in potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 136 TUB.
<b>TUB:</b>	il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (recante il Testo Unico Bancario).
<b>TUF:</b>	il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (recante il Testo Unico della Finanza).
<b>UCI Services:</b>	UniCredit Services S.C.p.A. (già UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.), la società globale di servizi di Gruppo dedicata, in particolare, all'erogazione dei servizi di <i>Information</i> e <i>Communication Technology</i> (ICT), <i>Back Office</i> e <i>Middle Office</i> , <i>Real Estate</i> , <i>Security</i> e <i>Procurement</i> , con sede legale in Milano, Via Livio Cambi, 1, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12086630154.
<b>UniCredit (o anche Capogruppo):</b>	UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A, Partita IVA, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00348170101, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, cod. ABI 02008, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
<b>DEFINIZIONI NORMATIVE</b>	
<b>Controllo e Controllo Congiunto (ConsoB)</b>	<p>ai sensi del Regolamento CONSOB, il <b>controllo</b> è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;</li> <li>(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;</li> <li>(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;</li> <li>(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.</li> </ul> <p>Ai sensi del Regolamento CONSOB, il <b>controllo congiunto</b> è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.</p>
<b>Controllo e Controllo Congiunto (Banca d'Italia)</b>	<p>ai fini della Disciplina Banca d'Italia, il <b>controllo</b>, ai sensi dell'art. 23 del TUB, sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento, nonché nella forma dell'influenza dominante.</p> <p>Rilevano come controllo anche le situazioni di <b>controllo congiunto</b>, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; (b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<b>Dirigenti con Responsabilità Strategiche (CONSOB)</b>	ai sensi del Regolamento CONSOB, i <b>dirigenti con responsabilità strategiche</b> sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
<b>Esponenti Aziendali (Banca d'Italia)</b>	ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, gli <b>esponenti aziendali</b> sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del

	comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
<b>Influenza Notevole (CONSOB)</b>	<p>ai sensi del Regolamento CONSOB, l'<i>influenza notevole</i> è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.</p> <p>Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.</p> <p>L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.</p>
<b>Influenza Notevole (Banca d'Italia)</b>	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, l'<i>influenza notevole</i> è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.</p> <p>L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (c) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.</p> <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.</p> <p>Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<b>Interessi Significativi (Banca d'Italia)</b>	ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole per il compimento delle operazioni con soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base ai criteri preventivamente definiti e formalizzati nelle procedure stesse, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla capogruppo.
<b>Interessi Significativi (CONSOB)</b>	ai sensi del Regolamento Consob, le procedure possono prevedere che le disposizioni del Regolamento medesimo, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.
<b>Joint Venture (CONSOB)</b>	ai sensi del Regolamento CONSOB, una <i>joint venture</i> è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
<b>Partecipante (Banca d'Italia)</b>	ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, per <i>partecipante</i> si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
<b>Parti Correlate (CONSOB)</b>	<p>ai sensi del Regolamento CONSOB, un soggetto è <i>parte correlata</i> a una società se:</p> <p>(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii)</p>

	<p>esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;</p> <p>(b) è una società collegata della società;</p> <p>(c) è una <i>joint venture</i> in cui la società è una partecipante;</p> <p>(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;</p> <p>(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);</p> <p>(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;</p> <p>(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.</p>
<b>Parti Correlate (Banca d'Italia)</b>	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, si definiscono <i>parti correlate</i> i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'esponente aziendale;</li> <li>2. il partecipante;</li> <li>3. il soggetto diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;</li> <li>4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.</li> </ol>
<b>Parti Correlate non Finanziarie (Banca d'Italia)</b>	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (va fatto riferimento: (i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; (ii) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; (iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico).</p> <p>La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.</p>
<b>Società Collegata (CONSOB)</b>	<p>ai sensi del Regolamento CONSOB, una <i>società collegata</i> è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.</p>
<b>Soggetti Connessi (Banca d'Italia)</b>	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;</li> <li>2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;</li> <li>3. gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.</li> </ol>
<b>Soggetti Collegati (Banca d'Italia)</b>	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, si intende l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.</p>
<b>Stretti Familiari (CONSOB)</b>	<p>ai sensi del Regolamento CONSOB, si considerano <i>stretti familiari</i> di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.</p>
<b>Stretti Familiari (Banca d'Italia)</b>	<p>ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, gli <i>stretti familiari</i> sono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente <i>more-uxorio</i> di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.</p>



VERSIONE	APPROVAZIONE	DATA APPROVAZIONE	DATA DIVULGAZIONE	ORDINE DI SERVIZIO/CIRCOLARE	DESCRIZIONE SINTETICA MODIFICHE
Versione 1	CdA	15/05/2014	10/07/2014	142/2014	==
Versione 2	CdA	22/09/2015	05/10/2015	149/2015	Aggiornamento annuale
Versione 3	CdA	06/06/2017	14/06/2017	141/2017	Aggiornamento annuale Recepimento <i>Global Policy</i> UCI (ultima ed. marzo 2017) e relativa GPR
Versione 4	CdA	31 luglio 2018	02/08/2018	191/2018	Aggiornamento annuale Recepimento <i>Global Policy</i> UCI (ultima ed. marzo 2018) e relativa GPR

**SEZIONE I**

**CONTESTO NORMATIVO, ORGANI DI *GOVERNANCE* E PRESIDI ORGANIZZATIVI**

## 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Procedure hanno lo scopo di definire, nell'ambito dell'operatività di FinecoBank, i principi e le regole da osservare per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca.

Le Procedure – redatte come compendio organico con l'obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di *governance* e gli ambiti di applicazione nonché i profili procedurali ed organizzativi (identificazione dei soggetti in conflitto di interesse, procedure di istruttoria, adempimenti informativi) – contengono le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle Operazioni con Parti Correlate;
- delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- delle obbligazioni degli Esponenti Bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB).

Le Procedure tengono, altresì, conto dell'appartenenza di FinecoBank al Gruppo Bancario UniCredit e quindi dell'attività di direzione e coordinamento esercitata al riguardo dalla Capogruppo UniCredit; pertanto, assumono a riferimento anche i contenuti della *Global Policy* e della GPR emanate da quest'ultima e, in particolare, descrivono le attività riferite a:

- l'individuazione, l'aggiornamento e il monitoraggio continuo del perimetro dei Soggetti in conflitto di interesse;
- la gestione delle operazioni con Soggetti in conflitto di interesse, con riferimento fra l'altro a:
  - l'individuazione delle operazioni;
  - la gestione dell'*iter* deliberativo;
  - gli obblighi informativi e di trasparenza.

Sono, inoltre, descritti:

- le modalità di svolgimento delle attività per la gestione delle operazioni concluse con Soggetti in conflitto di interesse;
- le strutture organizzative di FinecoBank e della Capogruppo coinvolte e il relativo ruolo;
- i flussi informativi interni ed esterni, anche verso il mercato;
- le attività di monitoraggio e controllo e le modalità di aggiornamento delle Procedure stesse.

## 2. CONTESTO NORMATIVO

### 2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

#### **Regolamento CONSOB (Operazioni con Parti Correlate CONSOB)**

- Detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nelle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.
- Richiede, per la gestione delle operazioni con parti correlate, l'adozione di apposite procedure e assegna compiti agli amministratori indipendenti (*i.e.* valutazioni preventive sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e rilascio di relativi pareri).
- Indica il contenuto minimale delle procedure che devono identificare, tra l'altro, le operazioni di maggiore rilevanza, i casi di esenzione, i requisiti di indipendenza degli amministratori, le modalità con

cui si istruiscono e approvano le operazioni, le modalità/tempi con cui sono fornite agli amministratori indipendenti tenuti al rilascio dei pareri, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, prima della delibera, durante e dopo l'esecuzione della medesima.

- Richiede, tra l'altro, l'approvazione delle procedure da parte del consiglio di amministrazione, con il preventivo parere favorevole del comitato degli amministratori indipendenti.

### **Disciplina Banca d'Italia (Operazioni con soggetti collegati)**

- Stabilisce per le banche italiane/gruppi bancari italiani una regolamentazione delle operazioni con soggetti collegati (parti correlate come definite dalla Disciplina e relativi Soggetti Connessi) che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.
- Richiede, per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, l'adozione di apposite procedure deliberative e assegna agli amministratori indipendenti compiti analoghi a quelli previsti dal Regolamento CONSOB. La Circolare prevede, in determinati casi, anche il coinvolgimento del collegio sindacale.
- Indica il contenuto minimale delle procedure (nella sostanza analogo a quello richiesto dal Regolamento CONSOB).
- Richiede l'approvazione delle procedure da parte del consiglio di amministrazione, con i preventivi pareri favorevoli del comitato degli amministratori indipendenti e del collegio sindacale.

### **Art. 136 del TUB (Obbligazioni degli Esponenti Bancari)**

- Vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca italiana di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione presa all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'esponente interessato) e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi gli obblighi previsti dal Codice civile, in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

*Nel citare gli organi societari di amministrazione e controllo si fa riferimento (qui e nel seguito) al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale (entrambi previsti nel sistema di amministrazione di tipo "tradizionale").*

## **2.2 ADOZIONE DELLE PROCEDURE FINECOBANK PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE**

### **Approvazione**

Le Procedure sono state adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank del 31 luglio 2018, previ preventivi, analitici e motivati pareri (vincolanti ai fini della delibera dell'organo amministrativo) sulla complessiva idoneità delle Procedure, rilasciati, in data 30 luglio 2018, dal Collegio Sindacale e dal Comitato Rischi e Parti Correlate.

Le presenti Procedure abrogano e sostituiscono integralmente la precedente versione delle medesime (v. 3 del 6 giugno 2017).

### **Publicità delle Procedure**

Le presenti Procedure, nella versione tempo per tempo vigente, sono pubblicate – senza indugio – sul sito *internet* di FinecoBank ([www.finecobank.com](http://www.finecobank.com)); è altresì previsto che sia data pubblicità delle stesse nella Relazione sulla gestione, in conformità con l'art. 2391-*bis* del Codice civile in materia di operazioni con parti correlate.

### **Revisione delle Procedure**

FinecoBank, per il tramite del Presidio FinecoBank, valuta con cadenza annuale se procedere a una revisione delle Procedure tenendo conto, tra l'altro, di (i) eventuali modifiche della normativa di riferimento (restando inteso che le variazioni normative che non richiedono un processo di valutazione e decisione per il recepimento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore delle medesime e il formale recepimento nelle Procedure è disposto alla prima revisione utile), (ii) dell'efficacia dimostrata dalle Procedure nella prassi applicativa, nonché (iii) dell'esigenza di allineamento alla *Global Policy* e/o alla GPR (qualora queste fossero oggetto di revisione/aggiornamento).

Le proposte di revisione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previo preventivo parere favorevole e vincolante del Comitato Rischi e Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

### **Controlli**

Di seguito, sono sinteticamente richiamate le attribuzioni in materia di monitoraggio e controllo sulle Procedure.

La Funzione di *Compliance* verifica l'esistenza e l'efficienza nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna limitatamente al processo di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

La Funzione di *Internal Audit*, nell'ambito dei propri piani di *audit* e secondo un approccio *risk based*, verifica il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali.

Per quanto riguarda, in dettaglio, i rispettivi ruoli e responsabilità delle funzioni nell'ambito delle normative trattate dalle Procedure (incluse le Funzioni Tecniche e di Controllo), si rinvia a quanto previsto *infra sub* Paragrafo 3.2 e dal Regolamento Interno di FinecoBank, nonché alle specifiche *Policy*.

Il Presidio FinecoBank monitora il recepimento delle Procedure, individuando – anche con l'assistenza delle altre strutture della Banca – le eventuali necessità di aggiornamento sottoponendo le proposte di modifica alla preventiva valutazione e approvazione dei competenti organi di *governance*; monitora, altresì, il processo di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle Procedure ai principi indicati dalla normativa di riferimento, nonché sulla complessiva idoneità e sull'osservanza delle medesime. A tal fine, il Collegio Sindacale può avvalersi dell'attività di verifica svolta dalla Funzione di *Internal Audit* e/o richiedere alla stessa specifici approfondimenti e riscontri.

## **3. ORGANI DI GOVERNANCE E PRESIDI ORGANIZZATIVI**

### **3.1 ORGANI DI GOVERNANCE**

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d'Italia prevedono, nei casi espressamente contemplati, il

coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nella fase deliberativa delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati (c.d. “riserva di competenza”), nonché degli Amministratori Indipendenti, riuniti in Comitato, nella fase pre-deliberativa delle citate operazioni (rilascio di un preventivo parere motivato).

Fermo restando quanto previsto di volta in volta nelle presenti Procedure, di seguito sono descritte le competenze degli organi societari coinvolti.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione:

- (a) approva le Procedure in materia di operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse e i successivi aggiornamenti, previ preventivi pareri favorevoli del Comitato Rischi e Parti Correlate e del Collegio Sindacale;
- (b) nomina i componenti del Comitato Rischi e Parti Correlate;
- (c) delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza non Ordinarie di FinecoBank, fatta eccezione per le operazioni che ricadono nella competenza dell’assemblea;
- (d) delibera all’unanimità le operazioni di FinecoBank che ricadono nell’ambito di applicabilità dell’art. 136 TUB;
- (e) rilascia pareri sulle Operazioni delle Controllate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza non Ordinarie;
- (f) riceve informativa periodica secondo i criteri indicati dalle Procedure sulle Operazioni di FinecoBank e delle Controllate con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

### **Requisiti e ruolo degli Amministratori Indipendenti (Comitato Rischi e Parti Correlate)**

Per lo svolgimento dei compiti che il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d’Italia assegnano agli Amministratori Indipendenti è richiesta, alle banche, la costituzione di un comitato interno all’organo con funzione di supervisione strategica, stabilendo che detto comitato sia composto da amministratori non esecutivi:

- per la maggioranza Indipendenti, nel caso di operazioni di Minore Rilevanza;
- esclusivamente Indipendenti, nel caso di operazioni di Maggiore Rilevanza.

Inoltre, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Mercati, nelle società quotate soggette a direzione e coordinamento di altra società quotata, il predetto comitato deve essere interamente costituito da amministratori Indipendenti e non esecutivi.

Fermo il rispetto dei citati criteri di composizione, il comitato di cui trattasi può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario (*i.e.* il comitato rischi). Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti del comitato sono svolti singolarmente dall’unico Amministratore Indipendente ovvero congiuntamente qualora ve ne siano due.

In conformità con le sopra richiamate previsioni, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, con delibera del 15 aprile 2014, ha costituito un Comitato Rischi e Parti Correlate composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti (segnatamente, il Comitato è composto da tre Amministratori, tra cui un Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione) affidando allo stesso anche le competenze previste dalla normativa applicabile alla Società in materia di conflitti di interesse e di operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate (di cui al Regolamento Consob e alla Disciplina Banca d’Italia).

Oltre ai requisiti di indipendenza sopra richiamati, gli Amministratori componenti il Comitato sono in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Al Comitato spetta:

- (a) la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti (ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione) sulla complessiva idoneità delle Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi delle sopra richiamate disposizioni di legge e regolamentari. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto all'organo con funzione di controllo;
- (b) la formulazione (ove previsto) di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati poste in essere da FinecoBank e/o dalle Controllate in merito all'interesse al compimento di tali operazioni, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (c) nel caso di operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza non Ordinarie poste in essere da FinecoBank e/o dalle Controllate, il coinvolgimento per il tramite di uno o più componenti delegati – nella fase delle trattative e nella fase istruttoria – attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni, nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- (d) il monitoraggio, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi, delle Operazioni Ordinarie poste in essere da FinecoBank e/o dalle Controllate.

#### **Sostituzione temporanea in caso di conflitto d'interessi**

Con riferimento ad ogni singola operazione, i componenti del Comitato devono essere diversi dalla controparte e dai soggetti ad essa connessi.

Nel caso in cui un componente del Comitato sia controparte dell'operazione (oppure sia un soggetto connesso alla controparte), deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato, astenendosi dal partecipare ai lavori del Comitato riguardanti l'operazione a cui si riferisce la correlazione.

In questo caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Comitato, provvede immediatamente alla sostituzione del componente in stato di conflitto indicando, dopo averlo contattato, un altro componente indipendente e non correlato del Consiglio di Amministrazione.

#### **Sostituzione temporanea per indisponibilità o dimissioni dei componenti del Comitato in caso di operazioni urgenti**

Nel caso di operazioni il cui perfezionamento ha carattere di urgenza e per le quali occorre l'intervento del Comitato nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria e/o nella fase di rilascio del parere, il Presidente del Comitato – preso atto dell'urgenza e rilevata l'indisponibilità della maggioranza ovvero della totalità dei membri a riunirsi o comunque a svolgere l'attività richiesta in tempo utile per la conclusione dell'operazione – comunica tempestivamente detta indisponibilità al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la comunicazione deve essere resa entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui il Presidente del Comitato ha ricevuto notizia della indisponibilità della maggioranza ovvero della totalità dei membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato e Direttore Generale per la valutazione sull'improrogabilità dell'operazione, provvede con immediatezza a ricostituire la presenza nel Comitato degli Amministratori Indipendenti nel numero stabilito nella composizione di detto Comitato, seguendo lo stesso *iter* previsto per la sostituzione temporanea in caso di conflitto d'interessi (nomina del/dei sostituto/i tra i componenti Indipendenti del Consiglio di Amministrazione).

Quanto sopra, si applica anche nel caso in cui l'indisponibilità della maggioranza sia dovuta alle dimissioni di un componente il Comitato.

~ ~ ~

Con riferimento a quanto precede, si precisa che:

- (a) i sostituti devono ricevere, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti ad essi assegnati;
- (b) le decisioni prese in ambito collegiale sono ascrivibili esclusivamente agli Amministratori Indipendenti che hanno preso parte alla votazione (o ai rispettivi sostituti);
- (c) i sostituti svolgono i compiti loro assegnati sino alla conclusione della fase deliberativa dell'operazione sulla quale sono stati coinvolti.

### **COLLEGIO SINDACALE**

In conformità con la normativa di riferimento, le Procedure prevedono il coinvolgimento del Collegio Sindacale nel procedimento di approvazione delle stesse e in occasione dei successivi aggiornamenti, nonché nella fase deliberativa delle operazioni con Soggetti Collegati (ove previsto).

In particolare, ai sensi della richiamata normativa, il Collegio Sindacale:

- formula pareri analitici e motivati, nonché vincolanti, sulla complessiva idoneità delle Procedure in materia di operazioni con soggetti in conflitto di interessi e dei successivi aggiornamenti atti a conseguire gli obiettivi della Disciplina Banca d'Italia;
- formula pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni di Maggior Rilevanza qualora gli Amministratori Indipendenti abbiano preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi, restando inteso che al Collegio Sindacale va resa congrua informativa – nei modi e nei contenuti – sull'operazione. Al riguardo, si precisa che FinecoBank, in conformità con il Regolamento CONSOB, ha stabilito l'interruzione del processo deliberativo (senza dunque il coinvolgimento del Collegio Sindacale) quando il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Maggior Rilevanza proposte da FinecoBank.

Con riferimento alle obbligazioni degli esponenti bancari, l'art. 136 del TUB (applicabile alle sole banche italiane) prevede il coinvolgimento sia del Consiglio di Amministrazione, che del Collegio Sindacale nella fase deliberativa (approvazione all'unanimità del Consiglio e unanime parere favorevole del Collegio).



### 3.2 PRESIDI ORGANIZZATIVI

Nel presente paragrafo sono descritti i ruoli attribuiti ai singoli presidi organizzativi di FinecoBank e della Capogruppo che hanno il compito, ciascuno per la propria area di competenza, di gestire l'intero processo operativo allorché FinecoBank e/o una sua Controllata concluda un'operazione con un componente del Perimetro Unico.

#### 3.2.1. Presidio di FinecoBank

FinecoBank ha assegnato al *Team Corporate Law & Board Corporate Secretary's Office* la responsabilità di coordinare e monitorare l'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati ai sensi rispettivamente del Regolamento CONSOB e della Circolare Banca d'Italia, svolgendo anche il ruolo e le attività di "Referente Locale" nei confronti del Presidio Unico.

Il Presidio FinecoBank agisce come punto di sintesi e di snodo all'interno di FinecoBank e verso il Presidio Unico di Capogruppo, svolgendo le attività disciplinate dalla normativa di Capogruppo e dalle presenti Procedure.

Il Presidio FinecoBank, che non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali:

- (a) monitora lo stato di approvazione, diffusione e implementazione in FinecoBank delle presenti Procedure. In tale ambito, si attiva, tra l'altro, per l'eventuale predisposizione di regole operative da diffondere internamente, finalizzate al necessario recepimento e alla corretta e completa attuazione delle modalità operative previste dalle Procedure;
- (b) supporta il Presidio Unico di Capogruppo nella gestione del Perimetro Unico utilizzando, tra l'altro, l'applicativo GSG (su cui *infra*);
- (c) coordina l'attività di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati della Società e delle Controllate interagendo con gli *Owner* (come *infra* definiti e identificati) delle operazioni anche al fine di assicurare, se del caso, la tempestiva segnalazione delle citate operazioni al Presidio Unico ([uirelpart@unicredit.eu](mailto:uirelpart@unicredit.eu)), ove prevista, per il necessario seguito;
- (d) raccoglie le segnalazioni delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati della Banca e delle Controllate verificando la completezza del *set* informativo (anche con riferimento alle valutazioni svolte su tipologia, natura e condizioni dell'operazione); per le operazioni da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione verifica, altresì, che sia stato rilasciato (i) il parere del Comitato Rischi e Parti Correlate; (ii) il parere delle competenti Funzioni Tecniche e di Controllo ad esito del *plausibility check* condotto sulle valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell'operazione e della relazione con la parte correlata e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni (di cui *infra*); nonché (iii) l'eventuale parere dei competenti organi di UniCredit, ove previsto ai sensi delle presenti Procedure e della *Global Policy*.
- (e) predispone e trasmette i flussi informativi di cui alla Sezione II, Capitolo 6 delle presenti Procedure.

Il Presidio FinecoBank supporta, altresì, il Presidio Unico nella gestione del Perimetro degli Esponenti Bancari, raccogliendo e registrando in GSG le informazioni riguardanti gli Esponenti della Banca ai sensi dell'art. 136 del TUB, ferma restando la competenza del Presidio Unico alla validazione delle registrazioni eseguite in GSG dal Presidio FinecoBank (vedi *infra*)

Il compito di supportare il Comitato e il Collegio Sindacale nelle attività finalizzate alla gestione delle relative operazioni è affidato al *Compliance Officer* nella sua qualità di Segretario del predetto Comitato.

### 3.2.2. Presidio Unico di UniCredit

UniCredit ha assegnato a *Shareholding*, tramite il Presidio Unico costituito e organizzato al suo interno, la responsabilità di gestire e coordinare a livello di Gruppo l'operatività con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati, nonché *inter alia* di monitorare il recepimento della *Global Policy* e il processo di gestione delle operazioni con componenti del Perimetro Unico.

Quando l'Operazione con Parte Correlata e Soggetto Collegato è di competenza di una controllata, il Presidio Unico si avvale per lo svolgimento dell'attività del Referente Locale ovvero di altro presidio individuato.

Il ruolo del Presidio Unico, che comunque non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali, è quello di:

- (a) interlocutore unico delle strutture di capogruppo e dei Referenti Locali/strutture di riferimento individuati/e da ogni Entità in materia di Operazioni con Soggetti Collegati;
- (b) interlocutore unico e struttura di supporto del Comitato Parti Correlate ed Investimenti in *Equity* e del Collegio Sindacale di UniCredit, quale referente degli stessi tramite le rispettive Segreterie, nelle attività finalizzate alla gestione delle relative operazioni;
- (c) struttura incaricata di coordinare le differenti fasi procedurali, verificando la completezza delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento dei successivi adempimenti, che assicura il monitoraggio continuativo sulla corretta classificazione e gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- (d) verificare la completezza della documentazione e la presenza del parere rilasciato dalle funzioni di controllo in sede di *plausibility check* per sottoporre le complessive risultanze alle valutazioni del Comitato Parti Correlate al fine del rilascio del parere quando previsto;
- (e) coinvolgere – per le nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Parti Correlate ed Investimenti in *Equity*, in assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del *pricing* alle condizioni di mercato *standard* e/o l'interesse economico dell'operazione – le competenti funzioni puntualmente individuate nella *Global Policy* affinché, a seconda delle rispettive competenze, forniscano ulteriori elementi documentali e svolgano i *plausibility check* sulle valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell'operazione e della relazione con la parte correlata e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni.

Il Presidio Unico si avvale, di volta in volta, della collaborazione delle altre strutture di UniCredit competenti per tipologia di operazione (ad es. le Strutture di CRO per le operazioni creditizie). Quando l'operazione è conclusa da una Entità, il Presidio Unico agisce attraverso il Referente Locale/le strutture di riferimento.

Il ruolo del Presidio Unico nella gestione delle operazioni con soggetti collegati è ulteriormente descritto nel prosieguo del documento.

### 3.2.3. Owner delle Operazioni e Funzioni Tecniche e di Controllo

#### (a) Owner delle Operazioni

L'*Owner* dell'operazione, ferme le responsabilità connesse ai ruoli svolti nell'ambito della propria organizzazione, così come l'osservanza dei processi gestionali previsti nell'ambito di FinecoBank e delle Controllate e nelle relazioni tra le stesse, verifica preliminarmente la riconducibilità della fattispecie all'applicazione delle Procedure e quindi, ove applicabile, raccoglie – già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria – le principali informazioni riguardanti l'operazione ed in particolare quelle riguardanti (i) le condizioni applicate all'operazione, (ii) la profittabilità della stessa e (iii) l'interesse per FinecoBank al suo perfezionamento.

In caso di nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate – ovvero all’occorrenza, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato rischi e Parti Correlate, in caso di assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del *pricing* alle condizioni di mercato o *standard* e/o l’interesse economico dell’operazione, nonché in generale in tutti i casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti – , l’*Owner* dell’operazione (di concerto con il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza di quest’ultimo, nei limiti e sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria condotta dall’*Owner*) coinvolge tempestivamente le competenti Funzioni Tecniche e di Controllo, puntualmente individuate *infra* nel presente Paragrafo, affinché svolgano, ciascuna per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione, l’attività di *plausibility check* per una verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell’operazione e della relazione nel suo complesso fornite dall’*Owner* dell’operazione (*i.e.* attività di verifica sulle valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell’operazione e della relazione con la parte correlata e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni) così da permettere di completare l’esame istruttorio della pratica per il conseguente rilascio del parere da parte del Comitato Rischi e Parti Correlate.

L’*Owner* ha quindi il compito di segnalare l’operazione al Presidio FinecoBank (evidenziando espressamente al Presidio FinecoBank medesimo il superamento delle soglie rilevanti ai sensi delle Procedure e della *Global Policy*), attivando, altresì, in via preventiva, ove ne ricorrano i presupposti e per il tramite di *Compliance*, il Comitato Rischi e Parti Correlate della Banca per le attività di competenza, restando inteso che sarà sempre cura dell’*Owner* evidenziare chiaramente al predetto Comitato il superamento delle soglie rilevanti ai sensi delle Procedure e della *Global Policy*. Inoltre, laddove sia necessaria l’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà cura dell’*Owner* informarne tempestivamente la struttura competente per le attività propedeutiche alla convocazione del Consiglio (segnatamente, il *Team Corporate Law & Board Corporate Secretary’s Office*) ai fini dell’inserimento dell’argomento nell’ordine del giorno della riunione.

Ove ne ricorrano i presupposti, l’*Owner* dell’operazione è tenuto ad assolvere gli obblighi di informativa sulle operazioni con parti correlate previsti nel Capitolo 7 della Sezione II delle presenti Procedure, effettuando le comunicazioni alla CONSOB e, se dovute, le comunicazioni al mercato, attivandosi al riguardo per il coinvolgimento dell’*Investor Relator*.

L’*Owner* dell’operazione è, altresì, tenuto ad assolvere gli obblighi di informativa a carattere periodico previsti al Capitolo 6 della Sezione II delle Procedure.

(b) **Funzioni Tecniche e di Controllo**

Le funzioni tecniche e di controllo sono individuate nell’ambito della “Direzione *Chief Financial Officer*”, della “Direzione *Chief Risk Officer*” (CRO) e della “*Unit Compliance*” (collettivamente, le “**Funzioni Tecniche e di Controllo**”).

Ferme restando le responsabilità degli *Owners*, le Funzioni Tecniche e di Controllo (ciascuna per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione) – fatto salvo quanto stabilito di volta in volta dalle regole di processo cui alla GPR circa le attività di verifica da svolgersi da parte delle Funzioni Tecniche e di Controllo medesime – in caso di nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate hanno la responsabilità di effettuare il *plausibility check* confermando le valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell'operazione, la relazione con la parte correlata e gli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni. Il *plausibility check*, inoltre, può essere attivato, all'occorrenza, anche qualora non sia richiesto – ai sensi della *Global Policy*, delle Procedure e delle disposizioni regolamentari vigenti – il parere del Comitato rischi e Parti Correlate, in caso di assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del *pricing* alle condizioni di mercato o *standard* e/o l'interesse economico dell'operazione, nonché in generale in tutti i casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti. Le Funzioni Tecniche e di Controllo trasmettono l'esito delle verifiche svolte all'*Owner* e al Presidio FinecoBank.

Si precisa, in particolare, che ai sensi della GPR (i) in caso di operazioni creditizie, possono essere coinvolte le funzioni della Direzione *Chief Financial Officer* e della Direzione *Chief Risk Officer*, (ii) nelle altre tipologie di operazioni, può essere coinvolta la *Unit Compliance*.

#### **Direzione *Chief Financial Officer* (CFO) di FinecoBank**

La Direzione del CFO ha la responsabilità, in caso di nuove operazioni ovvero anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni) da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate (ovvero, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato, nei casi in cui siano necessari maggior approfondimenti) di effettuare il *plausibility check* sulle informazioni fornite dall'*Owner* dell'operazione verificando i parametri di *pricing* dell'operazione, nonché l'utilizzo degli strumenti di *pricing*, in coerenza con la relativa *Global Rule* e in conformità al perimetro prodotto/cliente dell'operazione.

#### **Direzione *Chief Risk Officer* (CRO) di FinecoBank**

Il CRO, attraverso le strutture competenti, svolge un triplice ruolo nel processo di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interessi:

- (a) ha il compito di individuare eventuali relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra queste e il Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Collegato. Tale compito è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi;
- (b) in coerenza con il sistema delle deleghe definito, effettua la valutazione sulle operazioni creditizie relativamente alle condizioni applicate e analizza le informazioni fornite dalla struttura proponente predisponendo inoltre, nei casi previsti, i flussi informativi che il Presidio FinecoBank veicola al Comitato. Dopo il ricevimento del parere rilasciato (ove previsto) dal Comitato, tramite la funzione facoltizzata o il Consiglio di Amministrazione nel caso l'operazione preveda la delibera consiliare, è responsabile della delibera dell'operazione;

- (c) cura la misurazione dei rischi, inclusi anche quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- (d) inoltre, in caso di nuove operazioni ovvero anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni) da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate (ovvero, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato, nei casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti), effettuare il *plausibility check* sulle informazioni fornite dall'*Owner* dell'operazione confermando, tra l'altro, la coerenza con i parametri creditizi ed il campione dei *comparables* nonché la corretta rappresentazione del *risk appetite*.

### ***Unit Compliance di FinecoBank***

In caso di nuove operazioni non creditizie ovvero anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni) da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate (ovvero, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato, nei casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti), la *Unit Compliance* ha la responsabilità di effettuare il *plausibility check*, nonché di:

- verificare che il principio dei “*four eyes*” sia stato eseguito in conformità alla normativa interna di riferimento e che, ove previsto, i relativi risultati siano evidenziati nell'informativa al Comitato Rischi e Parti Correlate in maniera adeguata;
- verificare che gli eventuali scostamenti da quanto previsto dalla normativa interna siano adeguatamente motivati ed evidenziati;
- verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano gli esperti esterni che hanno fornito le valutazioni e/o le fonti delle informazioni utilizzate come *benchmark* nell'istruttoria.

La *Unit Compliance* verifica inoltre, attraverso l'esecuzione di controlli di secondo livello, l'esistenza e l'affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna limitatamente al processo di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

### **3.2.4. Società Controllate**

Le Controllate sottopongono all'approvazione dei rispettivi competenti organi di governo societario la *Global Policy*, la GPR e le presenti Procedure con la richiesta di procedere all'adozione ed implementazione delle stesse – nonché mediante l'adozione di proprie procedure interne in coordinamento con la *Global Policy*, la GPR e le presenti Procedure (ivi incluse le procedure descritte per le fasi di *plausibility check*), compatibilmente con le rispettive disposizioni locali in materia in caso di Controllate estere (<sup>1</sup>) –, applicando presidi coerenti con i predetti documenti secondo le seguenti linee guida:

- (a) individuano il proprio Referente Locale;
- (b) implementano i propri sistemi per tenere conto del Perimetro Unico e dell'applicativo centrale messo a disposizione dalla Capogruppo anche con successivi aggiornamenti (*i.e.* GSG);

---

<sup>(1)</sup> Fermi restando i principi e i criteri stabiliti dalla *Global Policy*, dalla GPR e dalle presenti Procedure, si tiene conto del fatto che le Controllate estere possono altresì adottare proprie procedure secondo i *framework* normativi locali.

- (c) recepiscono, per l'identificazione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico e la valutazione della rilevanza delle medesime, i criteri indicati nella *Global Policy* e nelle presenti Procedure, anche per quanto riguarda i casi di esclusione;
- (d) rappresentano nelle fasi deliberative le informazioni relative alle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico evidenziando l'interesse della società alla conclusione dell'operazione, la convenienza economica e la corretta applicazione delle condizioni;
- (e) ferma l'osservanza dei processi gestionali previsti nell'ambito di ciascuna entità (FinecoBank e Controllate), i Referenti Locali interagiscono con il Presidio FinecoBank (che non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali e che coordina in FinecoBank e nei confronti delle Controllate le diverse fasi procedurali del processo di gestione delle operazioni di cui trattasi, ivi incluse le procedure di *plausibility check*, curando che l'*owner* dell'operazione fornisca informazioni adeguate), fermi restando i compiti dei Referenti Locali che, unitamente agli *owner*, hanno la responsabilità circa la tempestiva comunicazione dell'operazione e la completezza dei contenuti ai fini di una compiuta valutazione;
- (f) coinvolgono, ove previsto, il Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank e il Comitato di UniCredit, per il tramite del Presidio FinecoBank e del Presidio Unico al fine di acquisire un parere motivato sulle operazioni con i componenti del Perimetro Unico, in conformità con le procedure deliberative previste dalle presenti Procedure e dalla *Global Policy*, ferme le competenze decisionali dei rispettivi organi di governo societario/funzioni aziendali;
- (g) per le Controllate non quotate, non essendo prevista la costituzione di comitati *ad hoc*, i compiti che la normativa (*i.e.* Regolamento Consob e Disciplina Banca d'Italia) assegna agli Amministratori Indipendenti sono svolti dal Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank; nello specifico, il predetto Comitato, in linea con i compiti elencati *sub* Paragrafo 3.1. delle presenti Procedure, sarà chiamato a: (i) rilasciare (ove previsto a seconda della tipologia di operazione) pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati poste in essere dalle Controllate in merito all'interesse al compimento di tali operazioni, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; (ii) monitorare, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi, le Operazioni Ordinarie poste in essere dalle Controllate;
- (h) predispongono i flussi informativi interni per la Capogruppo e per la controllante diretta FinecoBank (destinatario il Presidio FinecoBank, che funge da punto di raccordo) con riguardo alle Operazioni con i componenti il Perimetro Unico. In particolare, i Referenti Locali trasmettono, *inter alia*, al Presidio FinecoBank, entro il termine indicato nella *email* di richiesta (che viene trasmessa dal Presidio FinecoBank ai Referenti Locali alla fine di ciascun mese), la conferma sulle operazioni con componenti del Perimetro Unico del mese di riferimento, fornendo evidenza delle operazioni non ancora segnalate.

**GSG – APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE PARTI CORRELATE CONSOB, DEI SOGGETTI COLLEGATI BANCA D'ITALIA E DEGLI ESPONENTI BANCARI**

Il Presidio FinecoBank si avvale – nell'attività di gestione delle Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed Esponenti Bancari – di un proprio *database* (XF) e dell'applicativo GSG (Gestione Soggetti di Gruppo); quest'ultimo, in particolare, consente la registrazione e l'archiviazione delle informazioni raccolte relative ai componenti del Perimetro Unico e la consultazione delle medesime da parte dei soggetti abilitati.

L'accesso al GSG è consentito alle strutture di UniCredit e delle controllate – tra cui FinecoBank e le sue Controllate – per verificare nel continuo la composizione del Perimetro Unico e del Perimetro degli Esponenti Bancari.

È possibile verificare d'iniziativa, già nella fase istruttoria di un'operazione, l'eventuale sussistenza dei presupposti per la qualificazione della medesima come "Operazione con Parte Correlata e Soggetto Collegato" e/o "Obbligazione con Esponente Bancario".

La verifica di cui sopra è momento fondamentale per assicurare poi la corretta applicazione delle procedure pre-deliberative e deliberative previste dalle Procedure in relazione alle diverse tipologie di operazioni nonché l'osservanza degli altri adempimenti specifici e distinti richiesti da CONSOB e da Banca d'Italia, rispettivamente, per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB e per le Operazioni con Soggetti Collegati.

L'utilizzo di GSG nei diversi ambiti applicativi (ivi incluso nel caso in cui l'accesso sia attribuito con modalità di registrazione) è ulteriormente descritto nel prosieguo delle Procedure.

### **Accesso a GSG**

L'applicativo prevede l'utilizzo di un sito *web* pubblicato su *intranet* aziendale <http://sportelloui.intranet.unicredit.it/XA-GSG-PF/> o raggiungibile dal Menù Applicazioni <http://sportelloui.intranet.unicredit.it/XA-PGE-PF/private/menu.do>. L'accesso avviene digitando l'utenza e la *password* (la *password* da utilizzare è quella delle Applicazioni Centrali).

Ogni utente abilitato all'accesso in GSG può consultare la lista delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati e quella degli Esponenti Bancari nonché dei soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell'art. 136 del TUB.

I Responsabili delle strutture di FinecoBank interessate ovvero delle Controllate possono richiedere tramite il "Gestore di Sistema" di FinecoBank (dalla *Corporate* Aziendale) l'abilitazione di altri nominativi per la consultazione del *database*.

Per tutti i dettagli si rinvia al processo 9320 "Gestione permessi di accesso ai sistemi informatici".

**SEZIONE II**

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**



## DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)

### 1. IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PERIMETRO UNICO

La corretta gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative comuni e applicazione di disposizioni specifiche ai fini CONSOB e Banca d'Italia, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate (CONSOB) e dei Soggetti Collegati (Banca d'Italia).

In considerazione delle numerose e significative affinità presenti nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia e con l'obiettivo di rendere più efficace e semplice l'operatività delle strutture di Capogruppo e delle controllate di UniCredit, Capogruppo ha previsto un Perimetro Unico, a livello di Gruppo, e, conseguentemente, ha introdotto modalità operative uniche per identificare, aggiornare e monitorare detto Perimetro.

#### 1.1 PERIMETRO UNICO

Nel presente paragrafo, si forniscono i criteri da osservare per l'individuazione del Perimetro Unico costituito dall'aggregazione del Perimetro UniCredit (in qualità di banca ed emittente quotato), delle banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (come definiti nella *Global Policy*, la quale, ai fini della definizione, prende in considerazione i fondi propri consolidati di UniCredit), italiani ed esteri, inclusi quelli quotati, nonché del perimetro degli emittenti italiani quotati controllati da UniCredit diversi dai precedenti. Per l'identificazione dei componenti dei suddetti perimetri si fa riferimento ai soggetti come definiti, rispettivamente, dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, cui si possono aggiungere altre fattispecie sia per tenere conto di relazioni intercorrenti con la Banca e/o il Gruppo, sia per considerare – tra l'altro – la rilevanza dei rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse che possono non assicurare una piena trasparenza delle articolazioni societarie e organizzative. Inoltre, qualora si ravvisino in concreto conflitti di interesse riguardanti ulteriori soggetti, quest'ultimi sono inclusi tra i destinatari della disciplina.

Di seguito si riporta lo schema di sintesi sulla composizione del Perimetro Unico:

	Parti Correlate CONSOB	Soggetti Collegati Banca d'Italia		Altri Soggetti inclusi nel Perimetro Unico		
		Parti Correlate	Soggetti Connessi	Azionisti > 2%	Altri Esponenti	Connessioni di rischio
<b>Perimetro UniCredit</b>	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>
<b>Perimetro delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri inclusi quelli quotati)<sup>(4)</sup></b> <i>In questa categoria rientra anche FinecoBank<sup>(5)</sup></i>	X <sup>(6)</sup>	X	X	X	X	X

<b>Perimetro degli altri emittenti quotati italiani controllati da UniCredit diversi dai precedenti</b> <sup>(4)</sup>  <i>In questa categoria rientra anche FinecoBank</i> <sup>(5)</sup>	X	-	-	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---

(1) Si rinvia al Paragrafo 1.1.2.1. che segue.

(2) Si rinvia al Paragrafo 1.1.2.2. che segue.

(3) Si rinvia al Paragrafo 1.1.2.3. che segue.

(4) Si rinvia al Paragrafo 1.1.3. che segue.

(5) Con riferimento a FinecoBank si rinvia al Paragrafo 1.2.

(6) Per le sole banche ed intermediari vigilati italiane/italiani quotate/quotati del Gruppo Bancario, sono incluse le Parti Correlate dei medesimi.

### 1.1.2 Perimetro Unicredit

Il **Perimetro UniCredit** è costituito, nello specifico, dall'aggregazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di UniCredit, che trovano riscontro nelle definizioni di Parti Correlate e Soggetti Collegati presenti, rispettivamente, nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia, a cui si aggiungono le ulteriori fattispecie previste nella *Global Policy* su base discrezionale, in conformità con le citate disposizioni regolamentari.

Ciascuna operazione realizzata da UniCredit o dalle sue controllate (tra cui FinecoBank) con uno o più componenti del Perimetro UniCredit rileva sia ai fini CONSOB, che Banca d'Italia, fatti salvi i casi di esclusione espressamente indicati nella normativa di Capogruppo e l'osservanza degli adempimenti specifici e distinti richiesti da CONSOB e da Banca d'Italia, rispettivamente per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB e per le Operazioni con Soggetti Collegati.

#### 1.1.2.1. Parti Correlate CONSOB di UniCredit

- (1) I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (a) controllano UniCredit, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo;
  - (b) detengono una partecipazione in UniCredit tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (c) esercitano il controllo su UniCredit congiuntamente con altri soggetti.
- (2) Le società collegate di UniCredit.
- (3) Le *joint venture* in cui UniCredit è partecipante.
- (4) I dirigenti con responsabilità strategiche di UniCredit o della sua controllante (ivi inclusi gli Amministratori – esecutivi o meno – e i Sindaci Effettivi e Supplenti).

- (5) Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai punti (1) o (4).
- (6) Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti (4) o (5) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
- (7) I fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, istituiti o promossi da UniCredit, nonché i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.

#### **1.1.2.2. Soggetti Collegati Banca d'Italia di UniCredit**

##### Parti Correlate Banca d'Italia di UniCredit

- (1) Gli esponenti aziendali di UniCredit.
- (2) I partecipanti di UniCredit (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui all'art. 19 e seg. del TUB).
- (3) I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di UniCredit, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
- (4) Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui UniCredit o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

UniCredit censisce anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (1), (2) e (3) conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

##### Soggetti Connessi Banca d'Italia di UniCredit

- (5) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata da (1) a (4).
- (6) I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (2) e (3) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.
- (7) Gli stretti familiari di una parte correlata (da 1 a 4) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

#### **1.1.2.3. Soggetti inclusi su base discrezionale di UniCredit**

- (a) I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale di UniCredit rappresentata da azioni aventi diritto di voto, nonché i soggetti dai medesimi direttamente e indirettamente controllati e gli stretti familiari, nonché le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- (b) I soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di UniCredit in misura superiore alla soglia che deve essere resa pubblica ai sensi di legge (e comunque non inferiore al 2% del capitale sociale), e i soggetti che direttamente o indirettamente li controllano e quelli che da questi ultimi sono direttamente o indirettamente controllati, nonché gli stretti familiari dei controllanti e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

- (c) I componenti dell'*Executive Management Committee* di UniCredit diversi da quelli qualificati come Dirigenti con responsabilità strategiche, essendo l'inclusione nel Perimetro di questi ultimi e delle relative riconducibilità prevista ai sensi del Regolamento CONSOB (punti 4, 5 e 6 dell'elenco "Parti Correlate Consob di UniCredit") e del Responsabile della Funzione *Internal Audit* di UniCredit nonché:
- le entità nelle quali i medesimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
  - i loro stretti familiari e le entità nelle quali questi ultimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- (d) I soggetti riconducibili per "connessioni di rischio" (ossia connessioni giuridiche) individuati dalla struttura di *Group Risk Management* competente per l'attività di mappatura dei gruppi economici.

### **1.1.3 Perimetro delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, e degli altri emittenti quotati controllati da UniCredit**

Il Perimetro delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, e degli altri emittenti quotati controllati da UniCredit è dato dall'insieme dei Soggetti Collegati (Parti Correlate Banca d'Italia e relativi Soggetti Connessi) di ciascuna banca (italiana ed estera) del Gruppo Bancario – esclusa UniCredit (in quanto i suoi Soggetti Collegati sono già inclusi nel Perimetro UniCredit) – e di ciascun Intermediario Vigilato (come definiti nella *Global Policy*), italiano ed estero del Gruppo Bancario che trovano riscontro nella definizione di Soggetti Collegati data dalla disciplina Banca d'Italia. Inoltre sono incluse, per le sole Banche e Intermediari Vigilati (come definiti nella *Global Policy*) italiane/i quotate/i del Gruppo Bancario, le Parti Correlate CONSOB delle/dei medesime/i, come definite dal Regolamento CONSOB. Rilevano, altresì, le Parti Correlate CONSOB degli emittenti quotati italiani controllati da UniCredit, diversi dai precedenti. Come per il Perimetro di UniCredit, sono state aggiunte ulteriori fattispecie sulla base di autonome valutazioni.

Per i dettagli, si fa riferimento alla *Global Policy* tempo per tempo vigente.

## **1.2 PERIMETRO FINECOBANK**

Il Perimetro FinecoBank – che come in precedenza riferito compone il Perimetro Unico – è costituito dall'aggregazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati Banca d'Italia di FinecoBank (il "**Perimetro di FinecoBank**") che trovano riscontro nelle definizioni di cui al Regolamento CONSOB e alla Disciplina Banca d'Italia.

Ciascuna operazione realizzata da FinecoBank con uno o più componenti del Perimetro FinecoBank, così come con uno o più componenti del Perimetro Unico, rileva sia ai fini CONSOB che Banca d'Italia, fatti salvi i casi di esclusione più avanti specificati.

### **1.1.3. Parti Correlate CONSOB di FinecoBank**

- (1) I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (a) controllano FinecoBank, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo;
  - (b) detengono una partecipazione in FinecoBank tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (c) esercitano il controllo su FinecoBank congiuntamente con altri soggetti.
- (2) Le società collegate di FinecoBank.
  - (3) Le *joint venture* in cui FinecoBank è partecipante.
  - (4) I Dirigenti con responsabilità strategiche di FinecoBank o della sua controllante (ivi inclusi gli Amministratori – esecutivi o meno – e i Sindaci Effettivi e Supplenti).
  - (5) Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai punti (1) o (4).
  - (6) Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti (4) o (5) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
  - (7) I fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, istituiti o promossi da FinecoBank, nonché i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.

#### **1.1.4. Soggetti Collegati Banca d'Italia di FinecoBank**

##### Parti Correlate Banca d'Italia di FinecoBank

- (1) Gli Esponenti Aziendali di FinecoBank.
- (2) I partecipanti di FinecoBank (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui all'art. 19 e seg. del TUB).
- (3) I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di FinecoBank anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
- (4) Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui FinecoBank sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

FinecoBank censisce anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (1), (2) e (3) conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

##### Soggetti Connessi Banca d'Italia di FinecoBank

- (5) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata da (1) a (4).
- (6) I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (2) e (3) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.
- (7) Gli stretti familiari di una parte correlata (da 1 a 4) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

### 1.1.5. Soggetti inclusi su base discrezionale

- (i) I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale di FinecoBank rappresentata da azioni aventi diritto di voto, nonché i soggetti dai medesimi direttamente e indirettamente controllati e gli stretti familiari, nonché le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- (ii) i soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di FinecoBank in misura superiore alla soglia del capitale sociale che deve essere resa pubblica ai sensi di legge (e comunque non inferiore al 2%) e i soggetti che direttamente o indirettamente li controllano e quelli che da questi ultimi sono direttamente o indirettamente controllati, nonché gli stretti familiari dei controllanti e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- (iii) il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, nonché gli stretti familiari e le società o le imprese controllate da quest'ultimo e le Entità/Società anche costituite in forma non societaria nelle quali esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Di seguito, si riporta una tabella di sintesi del Perimetro FinecoBank:

	Parti Correlate CONSOB	Soggetti Collegati Banca d'Italia		Altri Soggetti inclusi nel Perimetro Unico		
		Parti Correlate	Soggetti Connessi	Azionisti > 2% <sup>(2)</sup>	Altri Esponenti <sup>(3)</sup>	Connessioni di rischio <sup>(4)</sup>
<b>Perimetro FinecoBank</b>	X <sup>(1)</sup>	X	X	X	X	X

(1) Sono inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche di FinecoBank (ivi inclusi gli amministratori – esecutivi o meno – e i sindaci effettivi e supplenti).

(2) Come censiti in occasione dell'informativa da rendere alla Banca d'Italia a seguito dell'Assemblea annuale dei Soci che approva il Bilancio d'esercizio (rif. Istruzioni di Vigilanza per le Banche), nonché a seguito delle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF.

(3) Il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, nonché gli stretti familiari e le società o le imprese controllate da quest'ultimo e le Entità/Società anche costituite in forma non societaria nelle quali esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

(4) Ai fini dell'individuazione dei soggetti riconducibili alle categorie del Perimetro Unico è altresì previsto che la struttura di Group Risk Management utilizzando le informazioni in suo possesso integri quanto dichiarato dalla Parte Correlata con le eventuali ulteriori connessioni giuridiche da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Soggetto Connesso.

### **1.3 RACCOLTA, MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERIMETRO FINECOBANK**

I componenti del **Perimetro FinecoBank** sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per consentire l'identificazione dei soggetti ad essi riconducibili e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

Le informazioni afferenti il Perimetro FinecoBank sono acquisite dal Presidio FinecoBank che provvede ad inoltrarle alla competente struttura della Banca per alimentare il *database* (“**XF**”) FinecoBank e, a effettuare il censimento in un applicativo centrale (“**GSG**”), consultabile dai vari responsabili/incaricati della Banca.

Il censimento dei soggetti del Perimetro FinecoBank può avvenire anche *ex post*, vale a dire al momento dell'instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come tali, ma per i quali si possa presumere – in base a indici fattuali e alle informazioni disponibili – che vi siano i presupposti per considerarli come “rilevanti” ai fini della composizione del Perimetro FinecoBank. In tali casi, la struttura che instaura il rapporto segnala tempestivamente al Presidio FinecoBank detta circostanza al fine di svolgere le necessarie valutazioni. Verificata la sussistenza di presupposti per il censimento, la struttura raccoglie e trasmette tempestivamente al Presidio FinecoBank le informazioni necessarie per il censimento. Le comunicazioni al Presidio FinecoBank, anche ai fini dell'eventuale successivo inoltro al Presidio Unico di UniCredit ([uirelpart@unicredit.eu](mailto:uirelpart@unicredit.eu)) sono trasmesse a mezzo *email* alla casella di posta [Referentelocale@fineco.it](mailto:Referentelocale@fineco.it).

#### **Presidio FinecoBank**

Il Presidio FinecoBank svolge un'attività di controllo, di coerenza e di completezza delle informazioni ricevute, anche richiedendo – direttamente o per il tramite delle strutture responsabili – eventuali approfondimenti e conferme.

Ha inoltre, in qualità di Referente Locale, la responsabilità di fornire al Presidio Unico, con tempestività e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione, le informazioni necessarie per l'identificazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati.

Il Presidio FinecoBank esegue direttamente le registrazioni in GSG entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione con riguardo alle informazioni afferenti il Perimetro FinecoBank e richiede con frequenza annuale ai componenti del proprio Perimetro un aggiornamento delle informazioni già comunicate.

Il Presidio Unico di Capogruppo effettua la validazione dei dati inseriti in GSG.

La verifica sulla corretta alimentazione dell'applicativo informatico FinecoBank è svolta dalla funzione Organizzazione della Banca che gestisce l'applicativo XF.

Il Presidio FinecoBank o altra struttura locale competente per materia (*Vigilanza Team*), inoltre, supporta la competente Funzione di *Accounting* di Capogruppo con riguardo alle segnalazioni di vigilanza per le attività a rischio verso Soggetti Collegati ai fini delle segnalazioni su base consolidata.

Le informazioni relative al Perimetro Unico/Perimetro FinecoBank sono rese disponibili attraverso la consultazione (i) di GSG, oppure (ii) dell'applicativo “XF” aggiornato settimanalmente da un flusso dati importato da UCI Services, o anche (iii) del *file* periodico allegato alla richiesta mensile di segnalazione circa l'effettuazione o meno di operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico/Perimetro FinecoBank.

#### **Controllate**

Le Controllate (in quanto componenti del Perimetro Unico) forniscono a loro volta le informazioni

necessarie a consentire la loro puntuale identificazione (e quella delle loro Parti Correlate e Soggetti Collegati) e a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione. Tali informazioni, acquisite dalle strutture di Capogruppo (ciascuna competente per diversa tipologia di componente del Perimetro Unico) e di FinecoBank, in quanto controllante diretta delle predette Controllate, sono censite in GSG.

Il Referente Locale di ciascuna Controllata esegue direttamente le registrazioni in GSG entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

Il Presidio Unico di Capogruppo effettua la validazione dei dati inseriti in GSG.

## **1.4 COINTESTAZIONI**

La conoscenza all'interno del Gruppo dei componenti del Perimetro Unico che siano anche cointestatari di rapporti presso una banca o un Intermediario Finanziario è elemento fondamentale per poter presidiare correttamente la gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

Tale censimento permette, infatti, di assoggettare l'operazione e le connesse segnalazioni di vigilanza (attività a rischio) alle Procedure, considerato che l'eventuale operazione da realizzare su un rapporto cointestato rileva a tali fini con riguardo al componente del Perimetro Unico, quando è parte della cointestazione.

A tale fine, il Presidio Unico segnala a UCI Services le nuove Parti Correlate CONSOB e i Soggetti Collegati (e le successive variazioni) ai fini del censimento in Anagrafe. Analogamente, anche FinecoBank e le sue Controllate implementano le proprie procedure al fine di censire a livello locale le "cointestazioni" riferibili ai componenti del Perimetro FinecoBank e del Perimetro Unico.

## **2. OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO**

### **2.1 CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Si definiscono "**Operazioni con i componenti del Perimetro Unico**", ivi inclusi i componenti del Perimetro FinecoBank, le transazioni che FinecoBank realizza con i componenti del Perimetro Unico comportanti l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo. FinecoBank pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica per l'individuazione delle operazioni di cui trattasi.

Si considerano comunque incluse:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con i componenti del Perimetro Unico (non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni) e le operazioni di aumento di capitale;
- (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ferme le esclusioni previste al successivo Paragrafo 2.2.

Sono, altresì, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- le operazioni bancarie, sia di raccolta, che di impiego <sup>(2)</sup>;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti;
- le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l’assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie, gli impegni a erogare fondi e il deposito di titoli) anche se formalizzate come delibere quadro o *plafond*/limiti interni (cosiddetti *plafond* creditizi “su cui insistono operazioni”), per le quali sia accertata la determinatezza degli elementi costitutivi (ammontare, tipologia della transazione, durata, natura, condizioni applicate, ecc.). In assenza dei predetti limiti costitutivi, i *plafond*/limiti interni non sono considerati operazioni ai sensi delle presenti Procedure.

## 2.2 CASI DI ESCLUSIONE

(A) Operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d’Italia:

- (i) operazioni effettuate con e tra le Entità (ivi incluse quelle tra FinecoBank e le Controllate) quando tra esse intercorre un rapporto di Controllo totalitario (ivi incluse le operazioni di trasferimento di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato), a condizione che nell’operazione o nelle controparti dell’operazione non vi siano Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Unico, ai sensi della *Global Policy*; ai sensi della *Global Policy*, in caso di controllo totalitario, configura uno stato di “interessi significativi” la presenza di sistemi di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche che dipendano in misura rilevante (superiore al 25% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società con cui l’operazione è svolta;
- (ii) deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, comma 1, del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del Codice civile;
- (iii) deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (iv) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (v) deliberazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2389, comma 1, del Codice civile, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche posto che:
  - FinecoBank ha adottato una politica di remunerazione;

---

<sup>(2)</sup> La Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 specifica che “rientrano tra le operazioni con parti correlate anche i prestiti sindacati erogati da pool di banche a cui partecipi una parte correlata [...]. Sono quindi sempre soggette al Regolamento le operazioni di finanziamento nelle quali la parte correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di *arranger* o *capofila*”.

- nella definizione della politica di remunerazione è coinvolto il Comitato endoconsiliare denominato “*Comitato Remunerazione*”, costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi e indipendenti;
  - la relazione illustrativa della politica di remunerazione è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea di FinecoBank;
  - tutte le remunerazioni assegnate sono coerenti con la predetta politica;
- (vi) operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate da UniCredit in esecuzione di istruzioni impartite dall’Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento CONSOB.

(B) Altri casi di esclusione:

FinecoBank, avvalendosi della facoltà prevista sia dal Regolamento CONSOB, sia dalla Disciplina Banca d’Italia, anche in linea con l’impostazione adottata da Capogruppo, esclude dall’applicazione delle Procedure (di cui alla presente Sezione) le Operazioni Ordinarie e quelle Esigue, come di seguito definite.

### 2.2.1 Operazioni “Ordinarie” ed “Esigue”

#### (A) Operazioni Ordinarie

Sono le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico: (i) di **Minore Rilevanza** (ossia diverse da quelle Esigue, come di seguito definite, e al di sotto della soglia che definisce le Operazioni di Maggior Rilevanza); (ii) di **natura ordinaria** (ossia rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Banca o dell’attività finanziaria connessa); (iii) **concluse a condizioni di mercato o standard** (nel prosieguo, si forniscono indicazioni sull’ordinarietà e sulle condizioni di mercato/ *standard*).

Dette operazioni non sono soggette alle procedure deliberative previste nella presente Sezione (cfr. successivo Capitolo 5), essendo sufficiente:

- (a) indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell’operazione assumendo a riferimento i criteri di seguito indicati;
- (b) predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio di tale tipologia di operazioni, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

#### **Non sono qualificate come Operazioni Ordinarie:**

- le operazioni con i componenti del Perimetro Unico di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza quando di natura non ordinaria o a condizioni diverse da quelle di mercato o *standard*;
- per natura e per condizioni, le attività di ristrutturazione del debito in qualunque forma tecnica articolate (ivi inclusi i piani di ristrutturazione e, ove compatibili con l’operatività di FinecoBank, le operazioni di *Debt-to-Equity swap* in imprese in temporanea difficoltà finanziaria ovvero eseguite per ragioni di recupero credito) deliberate nei confronti di componenti del Perimetro Unico;
- le attività di ristrutturazione di cui al precedente alinea, che dovessero essere eseguite a termini/condizioni diverse da quelle prospettate nella delibera, ovvero le eventuali ulteriori operazioni che dovessero aggiungersi a quanto inizialmente contemplato.

Precisazioni su “ordinarietà e “condizioni di mercato/standard”

L'**ordinarietà** ricorre allorché siano soddisfatti due criteri selettivi:

- l'operazione deve essere ascrivibile all'*attività operativa* o, alternativamente, all'*attività finanziaria a questa connessa*;
- l'operazione deve rientrare nell'*esercizio ordinario* dell'attività operativa della società o della connessa attività finanziaria.

Per “*attività operativa*” s'intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”.

*Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, la classificazione di un'operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento e finanziaria) va compiuta assumendo a riferimento l'attività svolta dalla società; per le banche, ad esempio, l'attività di concessione di prestiti, in qualunque forma, è classificabile come attività operativa anziché di investimento, poiché essa ricade tra le principali attività generatrici di ricavi della società.*

Il riferimento all'“*attività finanziaria connessa all'attività operativa*” riguarda le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa.

Per valutare se un'operazione rientra nell'“*esercizio ordinario*” dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa sono, in sintesi, da prendere in considerazione i seguenti elementi:

- (a) oggetto dell'operazione: l'operazione deve essere riconducibile all'ordinaria attività. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Banca costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte di FinecoBank rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca. In ogni caso non sono Ordinarie le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- (d) termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in genere costituisce un indicatore di ordinarietà la semplicità dello schema economico-contrattuale, unito alla oggettività delle condizioni. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- (e) natura della controparte: nell'ambito di operazioni già soggettivamente qualificate, in quanto realizzate con i componenti del Perimetro Unico, è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto

all'operazione compiuta.<sup>(3)</sup>

Le **condizioni di mercato o standard** si realizzano, in via generale, quando:

- (1) praticate a controparti che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;
- (2) desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge;
- (3) praticate in operazioni analoghe da parte di “*comparables*”, ove disponibili.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle *standard* o di mercato, devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.

L'economicità dell'operazione deve essere illustrata per determinare l'interesse economico della Banca alla realizzazione dell'operazione; in questo senso devono essere forniti utili elementi ad evidenza dei parametri utilizzati nell'ambito dell'*assessment*, in relazione alla tipologia di operazione.

Per il caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, ordinarie, concluse a condizione di mercato (escluse dall'ambito di applicazione dell'esenzione di cui al presente punto A (i.e. esenzione per “*Operazioni Ordinarie*”, come sopra definite), l'ordinarietà delle condizioni e l'economicità dell'operazione devono risultare, fra gli altri, dalla documentazione a corredo della decisione assunta secondo i processi gestionali previsti di tempo in tempo e supportata da idonea valutazione (c.d. *plausibility check*) da parte delle Funzioni Tecniche e di Controllo, ciascuna responsabile per il proprio ambito di competenza, con riguardo alla verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dall'*Owner*.

Le risultanze della predetta fase istruttoria sono quindi fornite agli organi coinvolti nel processo di delibera e, in particolare, al Comitato per il rilascio da parte di quest'ultimo del proprio parere, quando ne ricorrono i presupposti, avendo ricevute adeguate e complete informazioni sull'effettiva profittabilità sia della transazione, sia della complessiva relazione con la Parte Correlata/Soggetto Connesso (acquisendo informazioni anche sui ritorni economici degli altri rapporti in essere con la stessa, ove presenti).

---

<sup>(3)</sup> Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, la rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della società quotata o della parte correlata. E ancora, nel valutare se un'operazione possa qualificarsi come “operazione ordinaria” si avrà riguardo all'attività svolta dalla società che compie l'operazione: ciò anche qualora la società che compie l'operazione rediga un bilancio consolidato o sia inclusa nell'area di consolidamento del bilancio redatto dalla società tenuta all'applicazione delle procedure. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'operazione sia svolta da [*rectius* “per il tramite di”] una società controllata dalla società quotata, rileverà l'attività svolta (o una tra le attività ordinariamente svolte) dalla società controllata.

## (B) Operazioni Esigue

Sono le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, di natura ordinaria (ossia rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o dell'attività finanziaria connessa) e concluse a condizioni di mercato o *standard* <sup>(4)</sup> per le quali il controvalore dell'operazione sia inferiore a Euro 250.000,00 o all'equivalente valore espresso in altra divisa.

Dette operazioni non sono soggette alle procedure deliberative previste nella presente Sezione e non rientrano nei flussi informativi periodici previsti nel successivo Capitolo 6.

Sulla base della sopra citata definizione, consegue che non sono Esigue:

- le operazioni (anche se di natura ordinaria e a condizioni di mercato o *standard*) per le quali il controvalore dell'operazione sia superiore a Euro 250.000,00;
- le operazioni di natura non ordinaria e/o a condizioni diverse da quelle di mercato o *standard* anche se il controvalore dell'operazione sia inferiore a Euro 250.000,00 (tali operazioni sono qualificabili come "operazioni di minore rilevanza non ordinarie").

### 2.3 MACROCLASSI DI RIFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI INDIVIDUATE

L'applicazione di alcune fasi delle Procedure differisce in relazione alla tipologia di operazione; perciò al fine di renderne più agevole l'identificazione e la rilevazione, sono state individuate tre macroclassi di operazioni cui sono state riferite specifiche modalità di gestione descritte nel seguito.

MACROCLASSI DI OPERAZIONI		
(A)	(B)	(C)
<b>Rapporti continuativi</b> (es. conti correnti e deposito titoli)	<b>Operazioni di acquisizione</b> e <b>cessione di partecipazioni</b> /attività	<b>Operazioni a cui si applica solo</b> <b>l'indice del controvalore (*)</b>

(\*) *Macroclasse residuale ove rientrano tutte quelle operazioni che non ricadono nell'ambito delle classi (A) e (B)*

#### 2.3.1 Rapporto Continuativo Bancario e altre Operazioni per cui non sia preventivamente determinato il Controvalore (A)

Si definiscono "rapporti continuativi" le obbligazioni contrattuali che possono non comportare da subito "un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni", quali ad esempio le aperture di conti correnti, di deposito titoli, ecc.. Per tali rapporti continuativi, non è determinato l'indice del "controvalore".

In tali casi, l'*Owner* dell'operazione, che conclude il rapporto continuativo, ferma restando la normale operatività ad essa connessa, svolge la valutazione non con riguardo all'importo dell'operazione, bensì in

---

<sup>(4)</sup> Al riguardo, si rinvia a quanto precisato in merito al significato di "ordinarietà" e di "condizioni di mercato/standard" al punto (A) che precede.

relazione ai termini e alle condizioni applicate, al fine di valutare se gli stessi/le stesse siano equivalenti a quelli di mercato e/o *standard*. Ne consegue che la valutazione delle condizioni deve essere condotta nuovamente a seguito di ogni eventuale e successiva modifica.

Le singole operazioni a valere sui rapporti continuativi (versamento/prelievo, compravendita titoli, conferimento iniziale o successivo, ecc.) non devono essere sottoposte a *iter* specifici di valutazione, a meno che nell'esecuzione della stessa non si applichino condizioni differenti rispetto a quelle approvate inizialmente ovvero si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza che, sulla base delle definizioni precedentemente date, non sono qualificate come operazioni ordinarie.

Il Presidio FinecoBank riceve (all'indirizzo [ReferenteLocale@fineco.it](mailto:ReferenteLocale@fineco.it)) – anche per la successiva segnalazione al Presidio Unico (all'indirizzo [uirelpart@unicredit.eu](mailto:uirelpart@unicredit.eu)) – preventiva segnalazione dall'*Owner* dell'operazione del rapporto continuativo attraverso l'apposita modulistica in allegato (segnatamente, mediante la ricezione dell'**Allegato “A”**) quando:

- è prevista l'applicazione al rapporto continuativo di condizioni diverse da quelle di mercato o *standard*;
- a fronte di un rapporto continuativo inizialmente regolato a condizioni di mercato o *standard* sono poste in essere sul medesimo operazioni che – per effetto di modifica delle condizioni o per applicazioni di condizioni non di mercato/*standard* su specifiche operazioni – richiedono l'applicazione degli *iter* pre-deliberativi e deliberativi previsti per le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico a seconda della tipologia di operazione proposta.

Al riguardo, l'*Owner* dell'operazione, raccolta la documentazione riferita al rapporto continuativo ovvero all'operazione sul rapporto continuativo e le informazioni relative alle condizioni, sottopone la medesima alla valutazione del Comitato per il rilascio del preventivo parere, secondo le presenti Procedure.

### **2.3.2 Operazioni di Acquisizione e Cessione di partecipazioni/attività/rami d'azienda (B)**

Rientrano nella presente categoria le transazioni regolate con esborso monetario che possono riguardare differenti *asset*: partecipazioni, rami d'azienda, rapporti giuridici, aziende e singoli *asset*.

L'*Owner* dell'operazione, anche tenuto conto della *Policy* e della *Global Operational Instructions* (GOI) riguardanti la disciplina Banca d'Italia sulle “partecipazioni detenibili” emanate dalla Capogruppo, verifica la controparte dell'operazione e acquisisce le informazioni necessarie a completare – preliminarmente alla definizione dell'*iter* deliberativo e dei connessi obblighi di trasparenza ed informativi – l'analisi per l'individuazione della classe di appartenenza dell'operazione (per dimensione, natura e condizioni), ove per la stessa non si applichino le cause di esenzione.

Il Presidio FinecoBank riceve (all'indirizzo [ReferenteLocale@fineco.it](mailto:ReferenteLocale@fineco.it)) – anche per la successiva segnalazione al Presidio Unico (all'indirizzo [uirelpart@unicredit.eu](mailto:uirelpart@unicredit.eu)) – preventiva segnalazione dall'*Owner* dell'operazione attraverso l'apposita modulistica in allegato (*sub* **Allegato “A”**), al fine di garantire l'osservanza degli *iter* pre-deliberativi e deliberativi previsti per le Operazioni a seconda della tipologia della stessa.

### **2.3.3 Operazioni cui si applica solo l'Indice del Controvalore (C)**

Nel caso in cui l'operazione appartenga a una delle diverse tipologie di operazioni (creditizie, di *procurement*, *real estate*, ecc.) per cui sia applicabile esclusivamente l'indice del controvalore, la valutazione dell'*Owner* dell'operazione è finalizzata a verificare, tramite le informazioni residenti in GSG (Sezione Parti Correlate/Soggetti Collegati) o in XF (tramite *report*/flusso periodico alimentato da UCI Services), la

controparte dell'operazione (in modo da accertare che si tratti di una Operazione con un componente del Perimetro Unico) e ad acquisire le informazioni necessarie a completare – preliminarmente alla definizione dell'*iter* deliberativo e dei connessi obblighi di trasparenza e informativi – l'analisi per l'individuazione della classe di appartenenza dell'operazione (per dimensione, natura e condizioni), ove per la stessa non si applichino le cause di esenzione.

Il Presidio FinecoBank riceve (all'indirizzo [ReferenteLocale@fineco.it](mailto:ReferenteLocale@fineco.it)) – anche per la successiva segnalazione al Presidio Unico (all'indirizzo [uirelpart@unicredit.eu](mailto:uirelpart@unicredit.eu)), preventiva segnalazione dell'*Owner* dell'operazione (tramite il Presidio FinecoBank) attraverso l'apposita modulistica in allegato (segnatamente, mediante la ricezione dell'**Allegato "A"** e, nei casi ivi previsti, anche mediante la ricezione dell'**Addendum "A1"**), al fine di garantire l'osservanza degli *iter* pre-deliberativi e deliberativi previsti per le Operazioni a seconda della tipologia di operazione proposta.

### 3. RILEVANZA DELLE OPERAZIONI

#### 3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Sono definite **Operazioni di Maggiore Rilevanza** le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti “Indici di rilevanza”, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% dei fondi propri di FinecoBank; la soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con la controllante quotata (UniCredit) o con i soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati a FinecoBank. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre al 5%, va calcolata secondo le modalità indicate di seguito come “Indice di rilevanza dell’attivo”.

(a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il totale dei Fondi Propri di FinecoBank tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

(b) *Indice di rilevanza dell’attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo di FinecoBank. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto); ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che sarà attribuito all’attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

(c) *Indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo di FinecoBank. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto); ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.



### 3.2 DELIBERE QUADRO

FinecoBank può ricorrere a “delibere quadro” relativamente a specifiche categorie (*rectius* serie) di operazioni omogenee con determinati soggetti del Perimetro Unico.

A tal fine, si prevede quanto segue:

- (a) ai fini dell’approvazione delle delibere quadro, devono essere rispettati i meccanismi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza in ragione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate;
- (b) le delibere quadro non devono avere efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e le motivazioni delle condizioni previste;
- (c) l’attuazione delle delibere quadro deve essere comunicata dalle strutture proponenti, con il supporto del Presidio FinecoBank, almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- (d) in occasione dell’approvazione di una delibera quadro la Società deve pubblicare, ai fini della trasparenza, un documento informativo, redatto in conformità al Regolamento CONSOB, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera quadro, complessivamente considerata, superi la soglia di Maggiore Rilevanza. In tal caso, deve esserne resa informativa al Presidio Unico per le attività di competenza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate (cfr. *infra*, Paragrafo 5.4).

### 4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI CONCLUSE CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Le modalità procedurali e gli *iter* deliberativi descritti nel presente paragrafo e nei successivi si applicano ogniqualvolta FinecoBank intenda effettuare un’operazione con un componente del Perimetro Unico.

In particolare, il processo di gestione dell’operazione ha inizio nel momento in cui l’*Owner* dell’operazione di FinecoBank avvia le trattative, a cui fa seguito la fase istruttoria, e si conclude con la deliberazione dell’operazione che può avvenire secondo modalità differenti sulla base delle caratteristiche/della qualificazione dell’operazione medesima.

In tale contesto, si segnala quanto segue:

- (i) è compito dell’*Owner* dell’operazione, ferma l’osservanza dei processi gestionali previsti di tempo in tempo nell’ambito della Banca, raccogliere – già dalle fasi delle trattative e dell’istruttoria – le principali informazioni riguardanti l’operazione e svolgere preliminarmente le necessarie verifiche e valutazioni. In proposito, si forniscono indicazioni analitiche nella tabella che segue “*Verifiche e valutazioni preliminari sull’operazione*”, a cui l’*Owner* deve fare riferimento;
- (ii) come già precisato al Paragrafo 3.2.3, in caso di nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate (ovvero, anche qualora non sia richiesto il parere del Comitato, nei casi in cui siano necessari maggior approfondimenti), l’*Owner* dell’operazione (di concerto con il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza di quest’ultimo, nei limiti e sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria condotta dall’*Owner*) coinvolge tempestivamente le competenti Funzioni Tecniche e di Controllo affinché svolgano, ciascuna per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione, l’attività di *plausibility check* per una verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell’operazione e della relazione nel suo complesso fornite dall’*Owner* dell’operazione (*i.e.* attività di

verifica sulle valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell'operazione e della relazione con la parte correlata e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni) così da permettere di completare l'esame istruttorio della pratica per il conseguente rilascio del parere da parte del Comitato Rischi e Parti Correlate;

(iii) l'*Owner* dell'operazione, completate le verifiche e le valutazioni preliminari, segnala quindi l'operazione, ove ne ricorrano i presupposti, al Presidio FinecoBank tramite la relativa casella di posta ([ReferenteLocale@fineco.it](mailto:ReferenteLocale@fineco.it)) per il completamento dell'*iter* procedurale (evidenziando espressamente e in modo chiaro al Presidio FinecoBank medesimo l'eventuale superamento delle soglie rilevanti ai sensi delle Procedure e della *Global Policy*). La segnalazione, se del caso, sarà poi trasmessa, a cura del Presidio FinecoBank, alla casella di servizio del Presidio Unico ([uirelpart@unicredit.eu](mailto:uirelpart@unicredit.eu)), utilizzando l'apposita modulistica in allegato alle presenti Procedure (segnatamente, mediante la compilazione e la trasmissione dell'**Allegato "A"** e, nei casi ivi previsti, anche dell'**Addendum "A1"**). In proposito, si forniscono indicazioni analitiche nella tabella che segue "*Segnalazione dell'operazione al Presidio Unico*", a cui l'*Owner*/Presidio FinecoBank devono fare riferimento.

✓ *La segnalazione è inoltrata al Presidio FinecoBank e, se del caso, al Presidio Unico previa valutazione della struttura proponente/deliberante, che garantisce la completezza e correttezza della segnalazione (controparte, tipologia dell'operazione e rilevanza – anche con riferimento alle soglie di cui alla Global Policy –, natura e condizioni, eventuale applicabilità dell'art. 136 del TUB), nonché la tempestività della medesima. Inoltre, il deliberante fornisce indicazioni in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tali informazioni sono, fra le altre, considerate necessarie per consentire al Comitato di esprimere il parere ove previsto dalle presenti Procedure.*

(iv) Fermo restando quanto stabilito *sub* Sezione I, Paragrafo 3.2.3. delle presenti Procedure con riferimento alle responsabilità dell'*Owner*, il Presidio FinecoBank e, se del caso il Presidio Unico, svolge le previste verifiche e conseguentemente – di concerto con l'*Owner* dell'operazione – attiva l'*iter* deliberativo (diverso sulla base delle caratteristiche dell'operazione) ovvero mantiene mera evidenza per poi includerla nei flussi informativi interni descritti al successivo Capitolo 6.

✓ *Il Presidio FinecoBank e, se del caso, il Presidio Unico, sulla base delle informazioni ricevute con la segnalazione, verifica tra l'altro la corretta classificazione dell'operazione da parte dell'Owner.*

✓ *Il Presidio FinecoBank e, se del caso il Presidio Unico, attiva l'iter deliberativo interagendo con l'Owner dell'operazione e con i competenti Comitati. L'iter varia in relazione alla soglia di rilevanza (Maggiore o Minore Rilevanza), alla natura dell'operazione (ordinaria o non ordinaria) e alle condizioni applicate (standard o di mercato ovvero diverse da quelle standard o di mercato). Gli aspetti riguardanti l'iter deliberativo sono trattati analiticamente nel successivo Capitolo 5.*

VERIFICHE E VALUTAZIONI PRELIMINARI SULL'OPERAZIONE	
Controparte	L' <i>Owner</i> verifica se la controparte è un componente del Perimetro Unico avvalendosi dei supporti disponibili (ovvero, qualora sia impossibilitato all'accesso a detti supporti ovvero necessari di assistenza, consultando direttamente il Presidio FinecoBank o, se del caso il Presidio Unico).
Tipologia	L' <i>Owner</i> raccoglie le principali informazioni riguardanti l'operazione (finalità, tipologia, importo, caratteristiche tecniche, condizioni economico-contrattuali, ecc.). In tale contesto, verifica se l'operazione prospettata rientra, per tipologia, tra

	quelle che rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.
Rilevanza	L'Owner accerta la rilevanza dell'operazione applicando uno o più degli "Indici di Rilevanza", sulla base della tipologia dell'operazione, previsti dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, al fine di qualificarla, in relazione al criterio dimensionale, quale Operazione di Maggiore Rilevanza o Minore Rilevanza. In tale contesto, l'Owner valuta se l'operazione possa assumere, per dimensione, anche la qualifica di maggiore rilevanza e di minore rilevanza di importo significativo ai sensi della <i>Global Policy</i> .
Natura e condizioni	L'Owner valuta la natura dell'operazione (ordinaria o non ordinaria) e le condizioni applicate (di mercato o <i>standard</i> ovvero diverse da mercato/ <i>standard</i> ).  Con riferimento alle condizioni, le informazioni devono essere analitiche e verificabili e idonee a confermare l'esito della valutazione. <i>Nel caso di operazioni di natura creditizia, il proponente dell'operazione fornisce le informazioni necessarie e una sua prima valutazione sulle condizioni applicate (di mercato o standard ovvero diverse da mercato/standard) al deliberante, il quale verifica le informazioni rese dal proponente e formula il suo parere prima dell'inoltro dell'operazione al Presidio FinecoBank. Per le operazioni più complesse, il deliberante può consultare la struttura del CRO di FinecoBank.</i>
Casi di esclusione	L'Owner individua, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, l'eventuale applicabilità dei casi di esclusione (previsti <i>ex lege</i> o su base facoltativa).
Cumulo	L'Owner dell'operazione verifica se ricorrono i presupposti per il monitoraggio del Cumulo (cfr. Paragrafo 5.4).
Art. 136 TUB	L'Owner accerta se l'operazione prospettata ricade anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB condizione che può verificarsi con riferimento alle sole operazioni di FinecoBank (quale banca).
Price sensitive	L'Owner accerta, con il supporto di <i>Compliance</i> , se l'operazione sia " <i>price sensitive</i> " e, quindi, se debba essere applicata la Procedura sulle informazioni privilegiate (cfr. nel seguito del presente paragrafo).
Interesse Convenienza Correttezza	L'Owner individua e valuta i motivi di interesse al compimento dell'operazione per la Banca, che potranno diversamente configurarsi, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, in economici, finanziari, strategici, commerciali, relazionali, ecc..., la sua convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Inquadramento Regolamentare	L'Owner provvede all'inquadramento regolamentare dell'operazione assumendo a riferimento i principi delle presenti Procedure, prospettando, per le operazioni soggette a segnalazione, il relativo iter deliberativo.
<i>plausibility check</i>	In caso di nuove operazioni ovvero in caso di rinnovi di operazioni in essere da sottoporsi al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate, l'Owner dell'operazione (di concerto con il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza di quest'ultimo, nei limiti e sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria condotta dall'Owner) coinvolge tempestivamente le competenti Funzioni Tecniche e di Controllo affinché svolgano, ciascuna per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione, l'attività di <i>plausibility check</i> per una verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dall'Owner dell'operazione così da permettere di completare l'esame istruttorio della pratica per il conseguente rilascio del parere da parte del Comitato Rischi e Parti

Correlate.

Il *plausibility check*, inoltre, può essere attivato, all'occorrenza, anche qualora non sia richiesto – ai sensi della *Global Policy*, delle Procedure e delle disposizioni regolamentari vigenti – il parere del Comitato rischi e Parti Correlate, in assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del *pricing* alle condizioni di mercato o *standard* e/o l'interesse economico dell'operazione, nonché in generale in tutti i casi in cui siano necessari maggiori approfondimenti.

Le Funzioni Tecniche e di Controllo trasmettono l'esito delle verifiche svolte all'*Owner* e al Presidio FinecoBank.

SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE	
Segnalazione	<p>L'<i>Owner</i> segnala l'operazione prospettata al Presidio FinecoBank (che curerà, se del caso, anche l'invio al Presidio Unico), previa valutazione della struttura deliberante (che garantisce la completezza e correttezza della segnalazione e la tempestività della medesima), al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoporla, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'operazione, all'<i>iter</i> deliberativo previsto dalla disciplina in materia di Operazioni e, conseguentemente, comprenderla (ove richiesto) nei flussi informativi periodici verso gli organi di <i>governance</i> tramite il Presidio FinecoBank; ovvero</li> <li>- mantenerne mera evidenza per poi includerla nei sopra citati flussi informativi (è il caso delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Minore Rilevanza "Ordinarie" che, rientrando nei casi di esclusione, non sono soggette a particolari adempimenti deliberativi, ma devono essere riportate agli organi di <i>governance</i>).</li> </ul>
Trasmissione al Presidio FinecoBank/ Presidio Unico	<p>L'<i>Owner</i> trasmette la segnalazione al Presidio FinecoBank (anche per il seguito al Presidio Unico) utilizzando l'Allegato "A" e, per i casi ivi previsti, anche l'<i>Addendum</i> "A1", a mezzo <i>email</i> (all'indirizzo <a href="mailto:ReferenteLocale@fineco.it">ReferenteLocale@fineco.it</a>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'avvio delle trattative/dell'istruttoria e comunque con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione di eventuali accordi di confidenzialità, se trattasi di Operazioni di Maggiore Rilevanza;</li> <li>- alla definizione della fase istruttoria, se trattasi di Operazioni di Minore Rilevanza.</li> </ul> <p>Nel caso di modifica di uno o più campi dell'Allegato "A" e dell'<i>Addendum</i> "A1" già inviato al Presidio FinecoBank, sarà cura dell'<i>Owner</i> provvedere alla rettifica scritta in maniera tempestiva al fine di consentire al Presidio FinecoBank i conseguenti adempimenti.</p>

### Informazioni Price Sensitive

Il Regolamento CONSOB prevede il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB che siano altresì *price sensitive*. Tale obbligo ricorre indipendentemente dalla soglia di rilevanza dell'operazione, ovvero dall'eventuale condizione di esenzione applicata.

Pertanto, in linea con la Procedura sulle Informazioni Privilegiate emanata da FinecoBank, l'*Owner* dell'operazione deve fornire – alla funzione incaricata di predisporre il comunicato da diffondere al pubblico – le seguenti informazioni, raccolte eventualmente anche con il supporto del Presidio FinecoBank:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è un componente del Perimetro Unico;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione. In tale evenienza, deve essere coinvolta anche la struttura competente dell'effettuazione dell'operazione per integrare le informazioni non disponibili al Presidio FinecoBank;

(e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

#### **4.1 GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI NATURA CREDITIZIA**

Le operazioni di natura creditizia costituiscono la prevalenza delle operazioni, a livello di Gruppo, fra quelle concluse con componenti del Perimetro Unico. Di seguito, è descritto il processo operativo da seguire per la gestione di tali operazioni quando concluse con FinecoBank e per l'attivazione delle procedure deliberative allorquando sia previsto, in particolare, il coinvolgimento del Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank e/o della Capogruppo.

L'*Owner* dell'operazione segnala preventivamente al Presidio FinecoBank (anche per il seguito, se del caso, al Presidio Unico) le operazioni che intende realizzare con i componenti del Perimetro Unico.

La segnalazione è effettuata dall'*Owner* mediante la compilazione dell'apposita modulistica (segnatamente, mediante la compilazione dell'**Allegato "A"** e, per i casi ivi previsti, anche dell'**Addendum "A1"**) da trasmettere a mezzo *e mail* alla casella postale [ReferenteLocale@fineco.it](mailto:ReferenteLocale@fineco.it), anche per l'eventuale seguito al Presidio Unico ([uirelpart@unicredit.eu](mailto:uirelpart@unicredit.eu)).

È compito del Presidio FinecoBank attivare prontamente il Comitato (sia di FinecoBank che – ove previsto – quello di Capogruppo), che è chiamato ad esprimersi sull'operazione per il rilascio del motivato parere.

Ciò premesso, il competente organo deliberante di FinecoBank, sulla base delle deleghe di poteri definite localmente, si interfaccia preventivamente (con la necessaria tempestività) con il Presidio FinecoBank, fornendogli tutte le informazioni utili per la segnalazione dell'operazione al Presidio Unico (ove previsto).

Nel caso in cui sia previsto – sulla base della regolamentazione interna tempo per tempo vigente a livello di Gruppo – il preventivo coinvolgimento di *Group Risk Management* di Capogruppo (ai fini di pre-valutazione, pre-delibera, ecc.), la competente struttura della qui citata funzione è anch'essa tenuta a segnalare (con la necessaria tempestività) le operazioni al Presidio FinecoBank ed al Presidio Unico unitamente a tutte le informazioni al riguardo disponibili.

## 5. PROCEDURE DELIBERATIVE

### 5.1 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse tra FinecoBank e i componenti del Perimetro Unico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca (fatte salve le materie riservate alla competenza dell'Assemblea) con il preventivo parere favorevole vincolante del Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank (l'eventuale parere negativo del Comitato determina l'interruzione dell'*iter* deliberativo). A tal fine, l'*Owner* dell'operazione segue l'*iter* previsto di cui alla Sezione I, Capitolo 3 "Organi di *Governance* e presidi organizzativi", Paragrafo 3.2 "*Owner* delle operazioni".

Le **Operazioni di Maggior Rilevanza di FinecoBank**, in quanto tali, non sono soggette ad ulteriori *iter* deliberativi <sup>(5)</sup>.

Fermo restando quanto stabilito *sub* Sezione I, Paragrafo 3.2.3. e *sub* Paragrafo 4 della presente Sezione II che precede, ove l'Operazione di Maggior Rilevanza realizzata da FinecoBank assumesse, invece, per dimensioni anche la qualifica di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo <sup>(6)</sup>, ai sensi della *Global Policy*, si adotteranno, altresì, le procedure deliberative ivi previste e relativi casi di esclusione <sup>(7)</sup>. In tal caso, il Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank dovrà, tramite il Presidio FinecoBank, richiedere il rilascio del parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo previo parere del relativo Comitato Parti Correlate e Investimenti in *Equity*.

L'eventuale parere negativo rilasciato dal Comitato Parti Correlate e Investimenti in *Equity* e dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit, nei casi previsti, non ha effetto vincolante nei confronti del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank che dovrà in ogni caso ricevere il parere favorevole del Comitato Rischi e Parti Correlate della Banca, fermo che dovrà risultare dal verbale adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del Comitato e/o del Consiglio di UniCredit.

Ad avvenuta approvazione, il Presidio FinecoBank provvederà a informare il Presidio Unico.

Il Collegio Sindacale della Banca riceve tempestiva informativa, a cura del Presidio FinecoBank, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato Parti Correlate e Investimenti in *Equity* di UniCredit. Analoga informativa sarà resa a cura del Presidio Unico al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di UniCredit.

---

<sup>(5)</sup> Ai sensi della *Global Policy* (Cap. 4) "*Non è previsto il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate e Investimenti in Equity di Capogruppo per le operazioni concluse dalle banche o da società del Gruppo qualora di maggiore rilevanza ai soli sensi delle Procedure da queste adottate*".

<sup>(6)</sup> Ai sensi della *Global Policy*, per Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo si intendono le operazioni per le quali: (i) il controvalore dell'operazione sia compreso tra Euro 1 miliardo e l'importo corrispondente alla soglia della maggiore rilevanza (UniCredit), (ii) l'indice di rilevanza dell'attivo e/o quello delle passività, pur in presenza di un controvalore dell'operazione inferiore a Euro 1 miliardo, è pari o superiore al rapporto tra Euro 1 miliardo ed i Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da UniCredit.

<sup>(7)</sup> Ai sensi della *Global Policy* (Par 3.3.2) alle operazioni realizzate con UniCredit o con società controllate (anche se non detenute in via totalitaria) da UniCredit non si applicano gli *iter* deliberativi previsti dalla *Global Policy* essendo sufficiente predisporre – con cadenza trimestrale – un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio di tale tipologia di operazioni, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi. L'esenzione viene meno qualora vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico.

## **5.2 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA NON ORDINARIE**

Le Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie concluse tra FinecoBank e i componenti del Perimetro Unico sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, fermo il rilascio del parere del competente Organo/Funzione di Capogruppo, quando previsto in conformità alla Regolamentazione di Gruppo tempo per tempo vigente e dei pareri non vincolanti del Comitato Rischi e Parti Correlate di FinecoBank e del Comitato Parti Correlate e Investimenti in *Equity* di UniCredit.

L'eventuale parere negativo rilasciato dai due Comitati non ha effetto vincolante nei confronti del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, fermo che il verbale della decisione deve sempre fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione, le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici della stessa rispetto a quelli *standard* o di mercato e sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo dei due Comitati. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della decisione assunta.

Il Presidio FinecoBank informa la Struttura di FinecoBank proponente l'operazione e il Presidio Unico di UniCredit sull'esito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale di FinecoBank riceve informativa, a cura del Presidio FinecoBank, sulle Operazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di FinecoBank nonostante i pareri negativi o condizionati a rilievi rilasciati dai Comitati di FinecoBank e di UniCredit.

### ***Procedure per l'approvazione di plafond/limiti interni***

Le procedure deliberative descritte nei paragrafi precedenti si applicano anche per l'approvazione dei plafond/limiti interni determinati, ogniqualvolta queste operazioni sono sottoposte alla delibera del competente organo creditizio per prima concessione o per rinnovo/revisione.

Analoghe procedure sono da osservare anche in sede di rinnovo/revisione di plafond/limiti interni parzialmente/totalmente utilizzati a fronte di operazioni creditizie per le quali la Banca ha già assunto impegni contrattuali con termini e condizioni definiti.

In tali ipotesi, il Comitato Rischi e Parti Correlate nel prendere atto, a seconda dei casi, che (i) alle operazioni creditizie sono state applicate al momento dell'erogazione/deliberazione condizioni di mercato/*standard*, ovvero (ii) le stesse, per circostanze sopravvenute non risultano più caratterizzate da condizioni di mercato/*standard*, esprime un parere sull'interesse e sulla convenienza complessiva dei plafond/limiti interni determinati, valutando l'effettiva profittabilità degli stessi e della relazione con la parte correlata nel suo complesso. Inoltre, nel caso *sub* (ii), laddove sussistano le condizioni sul piano giuridico-contrattuale e/o della relazione commerciale formula una raccomandazione di attivare con la controparte iniziative volte a ripristinare l'applicazione alle operazioni creditizie di condizioni economiche di mercato/*standard*.

Per la concessione e/o rinnovo/revisione di plafond/limiti interni determinati riferibili a controparti istituzionali, si rinvia al "*Processo 9798 Gestione rischio di credito controparti FIBS*" di FinecoBank.

## **5.3 OPERAZIONI CHE RICADONO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB**

Le operazioni poste in essere da FinecoBank con i propri Esponenti Aziendali o soggetti ad essi riferibili (che sono dunque anche componenti del Perimetro Unico) sono valutate e deliberate ai sensi dell'art. 136 del TUB (assorbendo, dunque, le procedure previste ai sensi del Regolamento CONSOB e della Circolare Banca d'Italia).



Pertanto, le predette operazioni:

- sono soggette all'*iter* deliberativo di cui alla norma sopra citata, ossia all'approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Nel caso di Sindaci assenti, il loro parere favorevole è raccolto in separata sede;
- non sono soggette al parere preventivo del Comitato, essendo sufficiente che:
  - nel verbale di approvazione, siano indicate le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
  - al Comitato sia assicurato, tramite il Presidio FinecoBank e in via preventiva rispetto alla delibera da parte degli Organi competenti, il tempestivo e completo flusso informativo in merito all'operazione secondo le modalità previste, a seconda dei casi, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore rilevanza, fermo quanto prevede l'art. 5 del Regolamento CONSOB in tema di obblighi di informativa verso il mercato.

#### **5.4 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CALCOLO DEL CUMULO**

Il Presidio Unico/Presidio FinecoBank provvede al monitoraggio delle Operazioni di Minore Rilevanza non rientranti in uno dei casi di esclusione già specificati precedentemente, al fine del calcolo del cumulo.

Tale meccanismo prevede che il Presidio Unico/Presidio FinecoBank, con il supporto delle strutture competenti (*Owner* dell'operazione), verifichi se le operazioni sono omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse con uno stesso componente del Perimetro Unico e, quindi, debbano essere considerate cumulativamente. Qualora il valore così cumulato dovesse, nel corso dell'esercizio, superare le soglie di Maggiore Rilevanza, UniCredit e FinecoBank sono tenute ad adempiere agli obblighi informativi e di trasparenza previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, previsti dal solo Regolamento CONSOB.

Il monitoraggio delle operazioni ai sensi del meccanismo del cumulo ha valenza annuale a partire dall'inizio dell'esercizio, ovvero a partire dalla pubblicazione del documento informativo in seguito al superamento delle soglie di rilevanza suddette per effetto del cumulo medesimo.

Relativamente a tale secondo orizzonte temporale, ne consegue che le Operazioni di Minore Rilevanza già oggetto di informativa al pubblico per effetto del meccanismo del cumulo non devono essere più considerate nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

Per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, il Presidio Unico si avvale di uno specifico "libro giornale" nel quale sono censite le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico e tramite il quale sono aggregate le operazioni concluse sia da un singolo componente del Perimetro Unico, sia dai soggetti ad esso collegati per verificare l'avvicinamento/superamento della soglia di Maggiore Rilevanza.

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, il Presidio FinecoBank si avvale del supporto e della reportistica specifica predisposta dal CRO.

In caso di operazioni che determinano il superamento della soglia, ove l'insieme delle operazioni analizzate dal Presidio Unico/Presidio FinecoBank, che può opportunamente coinvolgere le strutture tecniche competenti, evidenzia il ricorrere di un disegno unitario, lo stesso si attiva per assicurare il rispetto degli obblighi informativi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza nei termini previsti.

## **5.5 CONTROLLI SUL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO**

Sono assegnate specifiche attività di monitoraggio e controllo a tutti i livelli delle strutture di FinecoBank, ognuno per il proprio ambito di competenza.

A ciascun *Owner* dell'operazione è assegnata la responsabilità di fornire informazioni complete e certificare le condizioni applicate all'operazione medesima coinvolgendo (di concerto con il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza di quest'ultimo, nei limiti e sulla base delle informazioni raccolte nella fase istruttoria condotta dall'*Owner*) le Funzioni Tecniche e di Controllo per l'attività di *plausibility check* nei termini e modi stabiliti dalle presenti Procedure.

Le strutture di FinecoBank implementano le proprie regole operative in funzione dell'attività svolta per tenere conto, nella propria gestione dell'attività, degli impatti che le operazioni proposte possono avere sulla gestione delle operazioni ai fini del rispetto delle presenti Procedure.

All'attestazione della struttura proponente di FinecoBank, si aggiunge una seconda valutazione in Capogruppo, ove previsto, da parte della struttura di riferimento (*competence line*).

Al fine di verificare l'esistenza e l'affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti nella regolamentazione interna limitatamente al processo di gestione delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico, la Funzione di *Compliance* della Banca individua gli obiettivi di controllo e definisce e svolge i controlli di secondo livello identificando, di concerto con la funzione di *Compliance* di Capogruppo quelli che devono essere definiti e svolti a livello locale.

Inoltre, la Funzione di *Compliance* di Capogruppo e di FinecoBank verificano nel tempo, ciascuna per i controlli di rispettiva competenza, la loro adeguatezza, seguendone la relativa implementazione, analizzando i risultati e predisponendo la reportistica di sintesi. Monitorano, infine, periodicamente, l'implementazione delle azioni di mitigazione.

La Funzione *Internal Audit* valuta la complessiva adeguatezza del sistema dei controlli con riferimento al processo di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

## **6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI SULLE OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO**

Di seguito, si riporta il dettaglio dei flussi informativi da e verso gli organi societari/le funzioni di FinecoBank di seguito indicati/e:

- Presidio FinecoBank;
- Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- Comitato Rischi e Parti Correlate;
- Funzione *Compliance*;
- *Chief Financial Officer*;
- Presidio Unico di Capogruppo.

### **6.1 Presidio FinecoBank**

I singoli *Owner* delle operazioni trasmettono, al Presidio di FinecoBank:

- ad evento, la segnalazione tramite l'Allegato "A" e, per i casi ivi previsti, anche tramite l'*Addendum* "A1", delle Operazioni (singole o costituite da delibere quadro) di Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza purché non esigue con i componenti del Perimetro Unico;
- con periodicità mensile, su richiesta del Presidio FinecoBank, l'elenco delle operazioni effettuate nel mese di riferimento con i componenti del Perimetro Unico;
- con periodicità trimestrale, ove ricorrano i presupposti una relazione al Presidio FinecoBank ed al Consiglio di Amministrazione ad oggetto:
  - (i) lo stato di esecuzione delle Delibere quadro di propria competenza;
  - (ii) le operazioni, concluse nel periodo di riferimento, con Parti Correlate CONSOB "che abbiano influito in misura rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati di FinecoBank;
  - (iii) le modifiche o sviluppi delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico descritte nell'ultima Relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati di FinecoBank nel periodo di riferimento.

## **6.2 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di FinecoBank**

Il Presidio FinecoBank, con periodicità trimestrale, predispone e trasmette una completa informativa per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di FinecoBank, in merito alle operazioni con i componenti del Perimetro Unico concluse nel periodo in questione per le quali il Comitato Rischi e Parti Correlate abbia espresso un parere preventivo e motivato.

Detta informativa è integrata con l'indicazione delle:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza proposte per le quali il Comitato abbia espresso un parere negativo ovvero con rilievi e per le quali, pertanto, l'*iter* deliberativo si è interrotto (effetto vincolante del parere negativo del Comitato);
- operazioni, diverse dalle Operazioni Esigue, per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle Procedure. Detta informativa è pertanto riferita alle Operazioni Ordinarie (superiori a 250.000,00 Euro);
- le operazioni che non sono state sottoposte al parere del Comitato Rischi e Parti Correlate, pur ricorrendone i presupposti, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e come tali, assoggettate all'*iter* deliberativo previsto dal citato articolo.

L'*Owner* dell'operazione, con cadenza trimestrale, predispone e trasmette, al Consiglio di Amministrazione, l'apposita relazione (trasmessa anche al Presidio FinecoBank), già descritta nel precedente Paragrafo 6.1.

## **6.3 Comitato Rischi e Parti Correlate**

Il Presidio FinecoBank, con cadenza trimestrale, predispone e trasmette una completa informativa per il Comitato Rischi e Parti Correlate in merito alle Operazioni FinecoBank relative al periodo di riferimento sulla base di quanto trasmesso dagli *Owner* delle operazioni.

In dettaglio, costituiscono oggetto dell'informativa di cui trattasi tutte le operazioni menzionate al precedente Paragrafo 6.2.

Il Comitato Rischi e Parti Correlate riceve, per conoscenza, i flussi informativi indirizzati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

#### **6.4 Funzione Compliance**

Il Presidio FinecoBank trasmette, con tempestività, i flussi informativi di cui ai precedenti paragrafi alla Funzione *Compliance* di FinecoBank ai fini delle attività di competenza.

#### **6.5 Flussi informativi da e verso il Chief Financial Officer**

Il Presidio FinecoBank trasmette alla competente struttura della Funzione del *Chief Financial Officer*, su sua specifica richiesta, le informazioni di propria competenza, nonché quelle ricevute da parte dei singoli *Owner* delle operazioni utili per la predisposizione della Relazione intermedia sulla gestione e della Relazione sulla gestione annuale, con riferimento a:

- (a) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse/Delibere quadro adottate con i componenti del Perimetro Unico nel trimestre in questione;
- (b) altre singole Operazioni con Parti Correlate CONSOB “che abbiano influito in misura rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di FinecoBank;
- (c) modifiche o sviluppi delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico descritte nell’ultima Relazione annuale che abbiano avuto “un effetto rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di FinecoBank nel periodo di riferimento.

Il *Chief Financial Officer*, a sua volta, è tenuto alla trasmissione tempestiva al Presidio di FinecoBank dell’informazione relativa all’importo dei Fondi Propri, ricalcolato trimestralmente in ottemperanza alla disciplina degli obblighi di vigilanza.

#### **6.6 Presidio Unico di Capogruppo**

Il Presidio FinecoBank trasmette (mediante posta elettronica all’indirizzo [uirelpart@unicredit.eu](mailto:uirelpart@unicredit.eu)) al Presidio Unico – che cura la reportistica per il Comitato Parti Correlate ed Investimenti in *Equity*, Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione di UniCredit – un flusso trimestrale riepilogativo, entro 10 giorni lavorativi successivi alla chiusura del periodo di riferimento, a conferma delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico poste in essere, ivi compresa l’informativa inerente alle operazioni eseguite nell’ambito delle delibere quadro, qualora non esenti ai sensi delle Procedure.

Il Presidio Unico confronta il flusso informativo ricevuto con le segnalazioni di volta in volta ricevute e provvede alla relativa archiviazione. In caso di discrepanze con quanto registrato nello strumento utilizzato per la storicizzazione delle operazioni, si attiva per i necessari approfondimenti e per le eventuali segnalazioni alle funzioni di controllo.

Il Presidio Unico di Capogruppo trasmette tempestivamente al Presidio di FinecoBank l’informazione circa la rideterminazione della soglia di rilevanza calcolata sui Fondi Propri su base consolidata.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)**

### **7. OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB**

Gli obblighi informativi e di trasparenza richiesti dal Regolamento CONSOB per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB (e i connessi aggiornamenti in caso di cambiamenti degli elementi informativi comunicati) che devono essere osservati qualora siano realizzate operazioni con “Parti Correlate CONSOB” di FinecoBank e con “Altri componenti del Perimetro Unico”, ad esclusione dei soggetti riconducibili per “connessioni di rischio”, sono differenti in considerazione di specifiche circostanze, fermi comunque gli obblighi di informativa al mercato previsti dall’art. 6 del Regolamento CONSOB (il quale richiama, a sua volta, gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014), qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **7.1 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

A seguito dell’approvazione di un’Operazione di Maggiore Rilevanza, l’*Owner* dell’Operazione e il Presidio FinecoBank, per quanto di competenza, si attivano per fornire le informazioni all’*Investor Relator* per la predisposizione da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 114, comma 5 del TUF, del documento informativo in conformità alle previsioni del Regolamento CONSOB.

Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento CONSOB, qualora, in relazione ad un’Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia tenuta anche a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5 <sup>(8)</sup>, e 71 del Regolamento Emittenti, può essere pubblicato un unico documento che contenga le informazioni di cui all’art. 5, comma 1, del Regolamento CONSOB e ai medesimi artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Al fine della redazione del suddetto documento informativo, l’*Investor Relator* richiede il supporto della struttura di FinecoBank proponente l’operazione, con il coinvolgimento delle altre funzioni eventualmente interessate.

L’*Investor Relator* provvede a che il documento informativo, una volta predisposto, sia messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di FinecoBank nonché con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, comunque entro sette giorni dall’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile (il documento è messo a disposizione entro sette giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’Assemblea nei casi di operazioni di competenza assembleare).

Con la medesima tempistica prevista per la pubblicazione del documento informativo, l’*Investor Relator* provvede a mettere a disposizione del pubblico, in allegato al documento stesso, ovvero sul sito *internet* di FinecoBank, il parere del Comitato e gli eventuali pareri degli esperti indipendenti.

Il documento informativo e i pareri di cui sopra sono altresì trasmessi, a cura dell’*Owner* dell’Operazione, alla CONSOB contestualmente alla diffusione al pubblico.

---

<sup>(8)</sup> Al riguardo, si precisa che il comma 5 dell’art. 70 del Regolamento Emittenti, pur essendo tutt’ora richiamato nel Regolamento CONSOB (in materia di parti correlate), è stato abrogato con delibera n. 18523 del 10 aprile 2013.

Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più Operazioni di Minore Rilevanza, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento.

Qualora le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento (*i.e.* FinecoBank) ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Infine, l'*Investor Relator* trasmette al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di FinecoBank (*i.e.* il *Chief Financial Officer*), su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza nel periodo di riferimento, come descritto nel precedente Capitolo 6.

## **7.2 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, il Presidio FinecoBank trasmette al *Chief Financial Officer*, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile, ricevuto dagli *Owner* delle operazioni, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, "che abbiano influito in misura rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico in tema di informazioni privilegiate previsti dall'art. 6 del Regolamento CONSOB.

## **7.3 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MAGGIORE RILEVANZA, CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD**

Anche se l'*iter* deliberativo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* non si differenzia rispetto a quello previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza *tout court*, il Regolamento CONSOB (art. 13, comma 3, lett. c)) prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.

In particolare, in deroga agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB (concernenti la redazione e pubblicazione del documento informativo) fermo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (anche rientranti nell'ambito di una delibera quadro) devono essere effettuate le seguenti comunicazioni, in aggiunta alle informazioni da rendere ai sensi dell'art. 154-*ter* TUF:

- una comunicazione alla CONSOB, a cura dell'*Owner* dell'operazione, entro 7 giorni dalla conclusione dell'operazione o dalla comunicazione della stessa da parte della Controllata che la realizza, in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo dell'operazione;
- un'apposita informativa nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione;
- un'apposita informativa nella Relazione sulla gestione annuale, in merito alla controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni concluse avvalendosi della presente semplificazione.

#### **7.4 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI ORDINARIE, DI MINORE RILEVANZA, CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O *STANDARD***

Nel caso di approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza, ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, il Presidio FinecoBank trasmette al *Chief Financial Officer*, su sua specifica richiesta, ai sensi dell'art. 154-ter TUF, ogni elemento utile ricevuto dall'*Owner* dell'operazione, affinché provveda a fornire opportuna informativa nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni con Parti Correlate CONSOB concluse nel periodo di riferimento.

## **8. INFORMATIVA ESTERNA E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI**

La Disciplina Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le Attività di Rischio in essere con Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata a livello individuale dalle singole banche italiane e a livello consolidato dalla Capogruppo.

La segnalazione di vigilanza delle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati ha per oggetto tutte le esposizioni per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) ascrivibili al Soggetto Collegato, sia nei casi in cui esso sia l'unico intestatario del rapporto, sia nei casi in cui risulti cointestatario unitamente ad altri soggetti, indifferentemente dalla eventuale natura di Soggetto Collegato rivestita dai cointestatari.

A livello individuale, oltre alla segnalazione trimestrale delle Attività di Rischio, sono previste anche le segnalazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati, nonché alle operazioni di maggiore rilevanza (ai sensi della Disciplina Banca d'Italia). Non rientrano nel flusso informativo le Operazioni Esigue.

L'invio delle segnalazioni di vigilanza a Banca d'Italia è effettuato dalla funzione *Vigilanza Team* della Banca in conformità alla disciplina di vigilanza entro il 42° giorno successivo alla data di riferimento trimestrale (ossia, entro T+42 giorni successivi al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno).



## **9. INFORMATIVA DI BILANCIO**

L'informativa di bilancio relativa alle parti correlate (Parte H nota integrativa) deve contenere le informazioni richieste dallo IAS 24 e dalla Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, ovvero informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche e per quanto qui di interesse, informazioni sulle transazioni con parti correlate.

Lo IAS 24 definisce «Operazioni con parti correlate: *“un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”*».

## 10. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA VERSO SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA DISCIPLINA BANCA D'ITALIA

### 10.1 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

La Disciplina Banca d'Italia fissa limiti alle Attività di Rischio (*la Disciplina definisce "attività di rischio" le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi*) differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le Attività di Rischio nei confronti di Parti Correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Sono escluse dai suddetti limiti, le Attività di Rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo.

In particolare i limiti prudenziali riferiti ai Fondi Propri applicabili sia a livello consolidato, sia a livello individuale sono:

	ESPONENTI AZIENDALI	PARTECIPANTI DI CONTROLLO O IN GRADO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE	ALTRI PARTECIPANTI E SOGGETTI DIVERSI DAI PARTECIPANTI	SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO O INFLUENZA NOTEVOLE
LIMITI CONSOLIDATI	5%	Parti Correlate non finanziarie e relativi Soggetti Connessi		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi		
		7,5%	10%	20%
LIMITE INDIVIDUALE	20% (solo per le banche italiane)			

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca italiana appartenente al Gruppo può assumere Attività di Rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro il suddetto limite del 20 per cento dei Fondi Propri.

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un Gruppo bancario considerano le proprie Attività di Rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo.

### **Casi di superamento**

Il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati è assicurato in via continuativa attraverso il monitoraggio delle Attività di Rischio con Soggetti Connessi.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di FinecoBank uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

Al riguardo, FinecoBank predispose – entro 10 giorni dalla data di superamento del limite – un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, che – non appena deliberato e, comunque, entro due giorni dalla data di approvazione – deve essere trasmesso alla Capogruppo.

Entro 30 giorni dal predetto termine di trasmissione, la Capogruppo svolge le sue valutazioni sul piano e lo sottopone al proprio Consiglio di Amministrazione, che lo approva sentito il Collegio Sindacale.

*La Disciplina richiede, tra l'altro, alla Capogruppo di predisporre entro 45 giorni dal superamento del limite un piano di rientro approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo.*

Il piano di rientro approvato dalla Capogruppo è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla data di approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali. Inoltre, è tempestivamente trasmesso (rispetto alla data di approvazione) a FinecoBank.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del Gruppo (inclusa UniCredit), i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

## **10.2 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI**

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato da Capogruppo e a livello individuale dalle singole banche italiane appartenenti al Gruppo, in conformità con le disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

## **11. POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI**

Ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla Disciplina medesima e devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

In tale ambito, la Disciplina Banca d'Italia riconosce l'autonomia degli intermediari nell'individuazione delle soluzioni in concreto adottabili e richiede alla Capogruppo (nel caso dei Gruppi bancari) l'adozione, secondo modalità espressamente statuite, di "politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati", che, in particolare, devono:

- (a) individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di Attività di Rischio, in relazione ai quali possano determinarsi conflitti d'interesse;
- (b) stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del Gruppo bancario;
- (c) istituire e disciplinare processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati ed individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- (d) istituire e disciplinare processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

FinecoBank, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, ha adottato la "*Global Policy – Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati – Politiche interne in materia di controlli*" redatta dalla Capogruppo UniCredit nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento.

**SEZIONE III**

**OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ART. 136 DEL TUB**

## **PREMESSA**

Le disposizioni in tema di Obbligazioni degli Esponenti Bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB e dalla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 recante Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Titolo II, Capitolo 3) trovano applicazione nei rapporti intercorrenti tra le **banche italiane ed i propri Esponenti Bancari**.

FinecoBank – destinataria pertanto della predetta disciplina – dovrà recepirne i contenuti e dovrà prevedere modalità di carattere applicativo coerenti con quelle tempo per tempo indicate dalla Capogruppo.

L'articolo 136, comma 1, TUB vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli Amministratori e di Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati (di cui si è riferito nei precedenti capitoli).

L'inosservanza delle citate disposizioni è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206,00 a 2.066,00 Euro.

La disciplina dell'art. 136 TUB non esclude il rispetto della più ampia normativa in materia di conflitto di interessi nell'ambito del diritto societario, sia relativamente al perimetro italiano, che a quello straniero, nonché il rispetto delle norme in materia di Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati emanate.

## **1. PERIMETRO DEGLI ESPONENTI BANCARI**

Il perimetro dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 136 è costituito dagli Esponenti Bancari di UniCredit e delle banche italiane (ivi compresa FinecoBank) nonché dai soggetti ad essi potenzialmente riconducibili, ossia:

- le persone fisiche (ad esempio il coniuge o altro familiare dell'Esponente Bancario) e/o quelle giuridiche considerabili interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente Bancario;
- i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (*è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico*);
- le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente Bancario ai sensi dell'articolo 23 del TUB;

(di seguito, collettivamente, il “**Perimetro degli Esponenti Bancari**”).

FinecoBank – al pari di UniCredit e delle altre banche italiane dalla medesima controllate – avrà cura di interpellare, con apposita comunicazione, gli Esponenti Bancari interessati dalla normativa al fine di ricevere dagli stessi le informazioni relative ai soggetti riconducibili. Qualora presente alla riunione di nomina, in relazione alla carica assunta e nelle more di produrre la documentazione necessaria, all'Esponente Bancario sarà richiesto di fare presente, con riguardo ai profili di cui all'articolo 136 del TUB, l'eventuale sussistenza di fattispecie potenzialmente riconducibili a quella di “obbligazione indiretta”, verificando, nel frattempo, la sussistenza di eventuali operazioni riconducibili alla normativa in discorso contratte con la Banca.

Le notizie raccolte dagli Esponenti Bancari, anche se negative, e gli eventuali successivi aggiornamenti, che gli stessi avranno cura di comunicare, saranno presentate al Consiglio di Amministrazione della banca di

appartenenza per le conseguenti valutazioni. Analoga procedura sarà da seguire in occasione dei rinnovi degli Organi Sociali e di avvicendamenti di propri Esponenti Bancari.

Trattandosi di materia penalmente sanzionata, la valutazione in concreto circa la riconducibilità di singole fattispecie all'ambito di applicabilità della normativa in esame, non può che essere rimessa al prudente apprezzamento, oltreché del singolo nominativo destinatario della normativa, del Consiglio di Amministrazione della banca interessata.

## **2. RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE COMUNICAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI**

La raccolta tempestiva delle informazioni riguardanti gli Esponenti Bancari costituisce un momento fondamentale per la gestione delle Obbligazioni dei citati soggetti. In tale ambito assumono rilevanza la tempestività nella fase di acquisizione delle informazioni nonché la completezza e la correttezza delle medesime, anche ai fini della pronta registrazione in GSG.

Il censimento degli Esponenti Bancari, inclusa la citata registrazione, e la richiesta delle informazioni riguardanti le riconducibilità, deve avvenire all'atto della nomina o nelle fasi immediatamente successive e, analogamente, in caso di rinnovo degli organi sociali ovvero in caso di sostituzione dell'Esponente.

Il censimento in GSG degli Esponenti Bancari di FinecoBank e le successive variazioni (validazione) sono a cura della funzione *Shareholding* della Capogruppo, per il tramite di *Group Shareholding Operation*.

Il censimento degli Esponenti Bancari di FinecoBank e la raccolta delle relative informazioni sulle riconducibilità sono a cura del *Corporate Law & Board Secretary's Office*.

Il Referente Locale/Presidio FinecoBank (tramite la Segreteria del Consiglio) supporta il Presidio Unico nella gestione delle riconducibilità, raccogliendo con tempestività (mediante l'ausilio di apposita modulistica) e registrando in GSG (entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione) le relative informazioni (sulle quali deve essere preventivamente svolto un controllo di coerenza ed una verifica di completezza, anche richiedendo eventuali approfondimenti e conferme). Resta ferma la competenza del Presidio Unico alla validazione delle informazioni inserite in GSG, sulla base della documentazione trasmessa dal Referente Locale/Presidio FinecoBank.

## **3. ATTI E FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 DEL TUB**

Gli atti e i fatti che danno luogo all'applicazione dell'art. 136 del TUB sono i seguenti:

- (a) gli atti di compravendita;
- (b) le obbligazioni di qualsiasi natura finanziaria e non, ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti Bancari o a studi associati ai quali gli stessi appartengano. In particolare, l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- (c) le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di cui al successivo punto;
- (d) le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

#### **4. ATTI NON RICONDUCEBILI ALLA PREVISIONE NORMATIVA**

Gli atti e i fatti che non danno luogo all'applicazione dell'art. 136 del TUB sono i seguenti:

- (a) i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto d'interesse;
- (b) le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari (inclusi i Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico) allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti:
  - effettuazione sui mercati regolamentati;
  - applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela;
  - anticipazione del prezzo in caso di acquisto;
  - preventiva consegna dei titoli in caso di vendita;
- (c) le erogazioni di credito che spettino agli Esponenti aziendali in qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

#### **5. OBBLIGAZIONI CONTRATTE INDIRETTAMENTE MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE**

La nozione di "obbligazione indiretta" identifica una fattispecie nella quale viene ad instaurarsi un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente Aziendale mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica o giuridica. In questi casi spetta all'organo di amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall'Esponente medesimo.

L'accertamento viene condotto con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società può ritenersi applicabile la disposizione di legge in questione quando l'Esponente:

- abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB;
- sia socio di una società semplice o in nome collettivo;
- sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni;
- sia unico azionista di una società di capitali.

#### **6. PROCEDURA DELIBERATIVA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE**

Fermi restando gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli Amministratori, di seguito è illustrata la procedura operativa che deve essere adottata dalle strutture di FinecoBank ai fini dell'assunzione di obbligazioni nei confronti dei propri Esponenti Bancari o di soggetti agli stessi riconducibili (soggetti interposti e società controllate) fermo restando che – attenendo a materia sanzionata penalmente – ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.



Tutte le obbligazioni che gli Esponenti Bancari di FinecoBank pongono in essere, direttamente o indirettamente, con FinecoBank ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB: pertanto, tali obbligazioni possono essere contratte solo previa deliberazione, all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti, dell'Organo amministrativo di FinecoBank e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi). Nel caso di Sindaci assenti alla seduta consiliare il loro parere favorevole all'operazione sarà raccolto in separata sede.

A tal fine, ciascuna struttura della Banca competente per materia in funzione del contenuto dell'obbligazione è tenuta a sottoporre, previa individuazione dell'Esponente e del soggetto allo stesso riconducibile per l'applicazione della procedura, la relativa proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **7. PROCEDURA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE SE L'ESPONENTE BANCARIO È ANCHE PARTE CORRELATA E/O SOGGETTO COLLEGATO**

Se l'operazione è posta in essere con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati (quando questi siano gli Esponenti Bancari o soggetti ad essi riferibili) delle sole Banche italiane presso le quali svolgono la funzione di amministrazione, direzione e controllo, la stessa ricade anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB e, pertanto, ai sensi delle Procedure, tale operazione:

- (a) è soggetta all'*iter* deliberativo stabilito dal citato articolo del TUB (ossia approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto e parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale);
- (b) non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato, essendo sufficiente che:
  - nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
  - al Comitato venga comunque assicurato il tempestivo e completo flusso informativo in merito all'operazione in via preliminare rispetto alla data in cui l'operazione è sottoposta per approvazione al Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (c) le Operazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati delle banche italiane rilevanti anche ai sensi dell'art. 136 del TUB sono da monitorare ai fini del calcolo del Cumulo.

**ALLEGATO “A”**

**Scheda per la segnalazione al Presidio FinecoBank e al Presidio Unico (tramite il Referente Locale)  
delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico  
(Parti correlate CONSOB e Soggetti Collegati Banca d'Italia)**

**Scheda per la segnalazione al Presidio FinecoBank e al Presidio Unico delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico**

Si rinvia alle “Note” in calce per chiarimenti sul contenuto da indicare nei campi della scheda.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE		
<b>Società</b>	FINECOBANK S.P.A.	
<b>Unità Organizzativa</b> <sup>(1)</sup>		
<b>Responsabile che valida la segnalazione</b> <sup>(2)</sup>		
<b>Data di invio della segnalazione</b> <sup>(3)</sup>		
<b>Data prevista di delibera dell'operazione da parte della Funzione/dell'Organo facoltizzata/o</b> <sup>(4)</sup>		
<b>Componente del Perimetro Unico</b> <sup>(5)</sup>	<i>Nome e Cognome – Ragione sociale</i>	
	<i>Cod. fiscale (Italia) / Partita IVA</i>	
<b>Componente del Perimetro degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB</b> <sup>(6)</sup>	SI	NO
<i>Price sensitive</i>	SI	NO
<b>Tipologia operazione</b> <sup>(7)</sup>		
<b>Precisazioni su tipologia operazione. In caso di transazione creditizia indicare se trattasi di Plafond/Limiti creditizi interni “determinati”</b>	SI	NO
<b>Descrizione operazione</b> <sup>(8)</sup>		
<b>Organo facoltizzato a deliberare l'operazione sulla base del sistema di deleghe vigente</b>		
<b>Importo dell'operazione</b> <sup>(9)</sup> <i>(Eventuali informazioni analitiche sull'importo dell'operazione)</i>		
<b>Totale Attività dell'entità oggetto dell'operazione</b> <sup>(10)</sup>		
<b>Totale Passività dell'entità oggetto dell'operazione</b> <sup>(11)</sup>		
<b>Natura dell'operazione</b> <sup>(12)</sup>	ORDINARIA  <i>[riportare dettagliatamente gli elementi su cui si è basata la valutazione]</i>	NON ORDINARIA  <i>[riportare dettagliatamente gli elementi su cui si è basata la valutazione]</i>

<b>Condizioni dell'operazione</b> <sup>(13)</sup>	MERCATO / <i>STANDARD</i>	DIVERSE DA MERCATO/ <i>STANDARD</i>
<b>Riferimenti sulle condizioni</b> <sup>(14)</sup>		
<b>Interesse, convenienza economica e correttezza delle condizioni</b> <sup>(15)</sup>		
<b>Rilevanza dell'operazione</b> <sup>(16)</sup>	<input type="checkbox"/> Maggiore Rilevanza <input type="checkbox"/> Minore Rilevanza non ordinaria <input type="checkbox"/> Minore Rilevanza Ordinaria (non esigua) <input type="checkbox"/> Soggetta all'art. 136 TUB	
<b>Soglie UniCredit</b>	<input type="checkbox"/> Minore rilevanza di importo significativo <input type="checkbox"/> Maggiore rilevanza	
<b>Altre informazioni</b>		
Esito del <i>Plausibility Check</i>		

NOTE:

(1)	Indicare l'unità organizzativa ("Owner dell'operazione") a cui compete la segnalazione al Presidio FinecoBank e/o al Presidio Unico (esempio: Department XY - Capo Area ZZ).
(2)	Indicare il Responsabile della struttura che ha validato la segnalazione.
(3)	Indicare la data in cui la Scheda è compilata e trasmessa al Presidio FinecoBank e/o al Presidio Unico.
(4)	Indicare la data di esecuzione dell'operazione.
(5)	Indicare i dati identificativi del componente del Perimetro Unico che è controparte dell'operazione, persona fisica/persona giuridica (*) e la tipologia del medesimo (esempio: Membro del Consiglio di Amministrazione – Società controllata – Società collegata – Fondo pensione).  (*) <i>Dati persona fisica: Nome e Cognome - Cod. fiscale (Italia) / Partita IVA</i> (*) <i>Dati persona giuridica: Ragione Sociale - Cod. fiscale (Italia) / Partita IVA</i>
(6)	Indicare se la controparte dell'operazione è anche componente del Perimetro degli Esponenti Bancari, con conseguente assoggettamento della transazione all'iter deliberativo previsto dall'art. 136 TUB, fatti salvi i casi di esclusione (Atti non riconducibili alla previsione normativa).
(7)	Indicare la tipologia dell'operazione anche per macroclassi (vedi Sezione II, Paragrafo 2.3: rapporto continuativo, ovvero un'operazione di acquisizione/cessione di partecipazioni/attività

	oppure operazione cui si applica solo l'indice del controvalore) ed eventualmente la sotto-tipologia e comunque ogni elemento utile per il corretto inquadramento normativo/tecnico dell'operazione (esempio finanziamento nella forma del mutuo ipotecario – rinnovo con incremento di linee di credito – contratto di consulenza – operazione in cambi/acquisto di valuta).
(8)	Fornire una breve ma precisa descrizione dell'operazione, oggetto e natura.
(9)	<p>Da indicare per tutte le tipologie di operazioni, se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate. Il controvalore dell'operazione è:</p> <p>(i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato / da pagare alla/dalla controparte contrattuale;</p> <p>(ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il <i>fair value</i> determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;</p> <p>(iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.</p> <p>Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.</p>
(10)	E' da calcolarsi solo per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni e di altre attività, al fine di consentire al Presidio Unico il calcolo dei differenti Indici di rilevanza.
(11)	È da calcolarsi solo per le operazioni di acquisizione di società e/o rami d'azienda al fine di consentire al Presidio Unico il calcolo dei differenti Indici di rilevanza.
(12)	<p>Indicare se l'operazione rientra o non rientra nell'esercizio <i>ordinario dell'attività operativa</i> (o dell'<i>attività finanziaria ad essa connessa</i>) della "Società" del Gruppo che pone in essere l'operazione. La valutazione di tale condizione deve basarsi, tra l'altro, sui seguenti elementi che vanno riferiti all'Entità che effettua l'operazione, <b><u>di cui va fornita evidenza nella scheda</u></b> (vedi Sezione II, Paragrafo 2.2.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetto dell'operazione;</li> <li>- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della banca/della società;</li> <li>- dimensione dell'operazione;</li> <li>- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;</li> <li>- controparte.</li> </ul>
(13)	<p>Indicare se le condizioni applicate sono di mercato o <i>standard</i> (ovvero a queste equivalenti). Si precisa che le condizioni di mercato/<i>standard</i> si realizzano, fra l'altro, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praticate a controparti che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;</li> <li>- desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge; praticate in operazioni analoghe da parte di "<i>comparables</i>".</li> </ul>
(14)	<p>Devono essere descritti gli elementi di dettaglio a supporto di tale valutazione e, in ogni caso, devono essere indicati i principali riferimenti delle condizioni applicate.</p> <p>Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.</p>

(15)	<p>Descrivere le ragioni che supportano l'interesse e la convenienza economica al compimento dell'operazione. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- indicare e valutare i motivi di interesse al compimento dell'operazione per la banca/società, che potranno diversamente configurarsi, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, in economici, finanziari, strategici, commerciali, relazionali, ecc. ovvero potranno tra loro coesistere;</li><li>- precisare la convenienza economica dell'operazione;</li><li>- confermare la correttezza sostanziale delle condizioni.</li></ul> <p>L'<i>Owner</i> dell'operazione svolge le valutazioni avvalendosi, ove del caso, del supporto delle strutture competenti/specialistiche della banca/società.</p>
(16)	Barrare la classificazione di rilevanza attribuita dall' <i>Owner</i> all'Operazione.

## ADDENDUM “A1”

<b>Scheda Pricing</b>	
Forma Tecnica Prodotto	<i>Se la transazione è composta da più tipologie di prodotto si prega inserire una colonna per ciascuno con i dettagli di pricing relativi</i>
<b>Se operazione di finanziamento</b>	
Data simulazione/Data contratto	<i>Come da scheda Pricing Tool</i>
Tipo ammortamento - Frequenza e Durata Ammortamento	<i>Come da scheda Pricing Tool</i>
Tipo di tasso ( <i>fixed/variable</i> )	<i>Come da scheda Pricing Tool</i>
Tasso di riferimento	<i>Come da scheda Pricing Tool</i>
<i>Minimum Hurdle Spread</i>  <i>di cui</i>	<i>Come da scheda Pricing Tool</i>
Costo del rischio	<i>Come da scheda Pricing Tool</i>
Costo del <i>funding</i>	<i>Come da scheda Pricing Tool</i>
<i>Reference rate</i>	<i>Come da scheda Pricing Tool</i>
<i>Present RACE vs RACE minimo per EVA positive</i>	
<i>Spread effettivo</i>	
Ulteriori componenti - commissioni	
<i>Sintetica descrizione delle valutazioni svolte per definire il pricing a partire dal Minimum Hurdle Spread, nonché delle specifiche e dei razionali a sostegno della eventuale rispondenza a condizioni standard/di mercato</i>	
<i>Sintetica descrizione di operazioni “comparables” a cui è stato applicato pricing analogo (ad es. per operazioni di financing, riportare sintesi della Syndicate Opinion (ove disponibile) supportata da eventuali allegati)</i>	
<b>Se altro tipo di transazione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicazione dei criteri utilizzati per la definizione del <i>pricing</i>, ad esempio: riferimento a tariffari; riferimento a <i>benchmark</i> di mercato; procedure di gara, tabelle retributive o simili, etc.</li> <li>- Sintetica descrizione quantitativa dei parametri di riferimento per la definizione del <i>pricing</i> ed evidenza delle valutazioni quantitative e qualitative per il calcolo del <i>pricing</i> effettivo.</li> <li>- Specifiche e razionali a sostegno dell’eventuale rispondenza a condizioni standard/di mercato (es.</li> </ul>	

perizie esterne, etc.).	
<b>Stato del <i>Business</i> e della Relazione</b>	
<p>- <i>Overview</i> della redditività <sup>(9)</sup> del cliente segmentata per <i>product factory</i> (F&amp;A, GTB, Markets, Leasing, Factoring e altre CBK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segmentato per Legal Entity/HUB (eg. UniCredit SpA, UCBA AG, UCB AG, CEE)</li> <li>• informazioni sulla <i>percentuale di contribuzione</i> ai ricavi totali del cliente per le diverse linee di <i>business</i></li> <li>• Informazioni sulla <i>tipologia di transazioni</i> svolte</li> </ul>	
Descrizione sintetica dei seguenti elementi	Andamento ricavi – total revenues Year/Year
	Andamento redditività – RACE Year/Year
	Andamento RWA Year/Year
	<i>Cross selling efficiency Index</i> + breve descrizione delle <i>revenues</i> frutto di <i>cross selling</i>
<i>Se plafond: Sintetica descrizione del rationale a valle del business vote/recommendation a supporto della richiesta del plafond</i>	
<b>Altre informazioni sulla Relazione (se applicabile)</b>	
Se società partecipata	<i>Payout</i> della partecipazione
Note	
<b>Esito <i>Plausibility Check</i></b>	

<sup>(9)</sup> Inclusi ad esempio eventuali *Revenues* in transazioni *Real Estate*, *Revenues/costs* da sottoscrizione di *bonds*, volume/remunerazione depositi, depositi titoli, attività di tesoreria/*trading desk*.